

**PRONTUARIO**  
**Violazioni accertabili dalle**  
**GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE**

*Edizione 2017*

*La riproduzione è permessa senza alcuna modifica od omissione e citando integralmente la fonte.*

## **INDICE**

<b>INDICE .....</b>	<b>3</b>
<b>ACQUE MINERALI.....</b>	<b>4</b>
<b>CACCIA.....</b>	<b>5</b>
<b>FAUNA MINORE.....</b>	<b>26</b>
<b>FLORA SPONTANEA PROTETTA .....</b>	<b>28</b>
<b>FUNGHI.....</b>	<b>30</b>
<b>PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE .....</b>	<b>35</b>
<b>LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI.....</b>	<b>49</b>
<b>PARCHI E RISERVE NATURALI .....</b>	<b>50</b>
<b>PESCA.....</b>	<b>52</b>
<b>RIFIUTI .....</b>	<b>58</b>
<b>SPANDIMENTI AGRONOMICI.....</b>	<b>60</b>
<b>TARTUFI.....</b>	<b>68</b>

## ACQUE MINERALI

L.R. 17/08/1988, n° 32: disciplina delle acque minerali e termali.

Organo competente a ricevere il verbale: **ARPAE**

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Direttore ARPAE**

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Ricerca di acque minerali o termali senza permesso od in difformità da quanto in esso previsto; dichiarazioni o certificazioni infedeli in ordine ai dati di cui alle lett. a, 2° comma artt. 5 e 7, omessa e ritardata installazione, per un periodo superiore ai 30 giorni, o manomissione della strumentazione di cui all'art. 8/1°c. lett. c.	L.R. 32/88	5 - 7 - 8	23	€ 1032,00	€ 516,00 € 5.164,00	
Coltivazione o utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali senza concessione o in difformità da quanto in essa stabilito; utilizzazione di acque minerali o termali a fini terapeutici o igienico-speciali senza autorizzazione.	L.R. 32/88	5 - 7 - 8	23	€ 2064,00	€ 1032,00 € 10.329,00	
Omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati ed informazioni di cui all'art. 17.	L.R. 32/88	17	23	€ 308,00	€ 154,00 € 1549,00	
Ogni altra trasgressione agli obblighi della presente legge o degli obblighi relativi ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione, alle autorizzazioni all'uso.	L.R. 32/88		23	€ 516,00	€ 258,00 € 2582,00	

Il trasgressore è soggetto, inoltre, a provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi interessati dai lavori di ricerca o di coltivazione. Ove a ciò non ottemperi, provvede l'Amministrazione addossando le spese all'inadempiente.

Sono fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale

## CACCIA

Legge 11/02/1992, n° 157: norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modifiche.

L.R. 15/2/1994, n° 8: disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio attività venatoria e successive modifiche.

DL. 251/2006 Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento naz.le alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica

L. R. 27/07/2007, n° 16: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche.

R.R. n. 1 del 27.05.2008: Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna

Organo competente a ricevere il verbale: **Provincia o Città Metropolitana di Bologna** – (*Polizia Provinciale o Polizia Provinciale della Città Metropolitana*)

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Presidente della Provincia o Sindaco della Città Metropolitana di Bologna**

Documenti	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo	Note
Esercizio di caccia senza il possesso della licenza perché mai conseguita o scaduta – (porto abusivo armi da fuoco).				PENALE		Art. 699 c.p.
Esercizio della caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale. (La tassa regionale non è dovuta se il cacciatore esercita solo in A.F. e ha rinunciato all'assegnazione dell'ATC. Deve esibire l'atto notarile).	L. 157/92	23/1-2	31/1-C	€ 308,00	€ 154,00 <del>€ 129,00</del>	(1)
Esercizio venatorio senza avere stipulato la polizza di assicurazione.	L. 157/92	12-8	31/1-B	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso.	L.R. 8/94	61/1-N	61/1-N	€ 206,00	€ 103,00 € 826,00	
Detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile.	L.R. 8/94	61/1-N	61/1-N	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Esercizio di caccia senza avere effettuato le prescritte annotazioni sul tesserino regionale (giornata, ambito e tipo di caccia, fauna abbattuta, fauna depositata).	L. 157/92	12-12	31/1-I	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(10)
Annotare sul tesserino regionale in modo NON indelebile le prescritte annotazioni.	L.R. 8/94	39/1-A	61/1-L	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Compilazione non conforme alle modalità previste.	L.R. 8/94	39/1-B	61/1-L	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Mancata riconsegna del tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, o non oltre il 31 marzo. <b>(a cura della Provincia o della</b>	L.R. 8/94	39/1-B	61/1-L	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni.	L.R. 8/94	37/2	61/1-H	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
False dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio.	L.R. 8/94	35 36	61/1-O	€ 206,00	€ 103,00 € 826,00	(15)
Mancata esibizione della licenza di caccia, della polizza di assicurazione o del tesserino regionale, pur essendone munito, quando legittimamente richiesto (si possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia).	L. 157/92	28-1	31/1 - M	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3) (5)
<b>Mezzi di caccia – armi</b>						
Esercizio della caccia con mezzi vietati. <b>(Sono consentiti solo le armi e i mezzi citati nell'art. 13 legge 157/92)</b>	L. 157/92	13	30/1-H	PENALE		(8)
Introduzione nei parchi nazionali e in ogni altra area protetta (parco nazionale; riserva naturale statale; parco naturale interregionale; parco naturale regionale; riserva naturale regionale; zona umida di importanza internazionale) da parte di privati, di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura in genere senza apposita autorizzazione. Si applica anche se le armi sono scariche e custodite e l'attraversamento sia finalizzato a raggiungere aree diverse in cui la caccia è consentita.	L. 394/91	art. 11, c. 3 lett. f	L. 394/91 art. 30, c. 1	PENALE		(8)
Uso di sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori di immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno. Ad esclusione dei piani di controllo. (Esercizio della caccia con mezzi vietati)	L. 157/92	13	30/1-H	PENALE		(8)
Usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre. (Esercizio della caccia con mezzi vietati)	L. 157/92	21/1-U	30/1-H	PENALE		(8)
Uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica.	L.R. 8/94	61/1-A	61/1-A	€ 412,00	€ 206,00 € 1239,00	(8) (15)
Caccia con l'arco.	L.R. 8/94	48/2	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(6)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate.	L. 157/92	21/1-G	L.R. 8/94 61/1-UU	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(11) (15)
Vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi, di reti da uccellazione.	L. 157/92	21/1-V	LR 8/94 61/1-ZZ	€ 516,00	€ 258,00 € 1549,00	(5) + seques. reti
	L.R. 8/94	61/1-ZZ				
Vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti.	L. 157/92	21/1-Z	L.R. 8/94 61/1-AAA	€ 516,00	€ 258,00 € 1.549,00	Sequestro o e confisca trappole
	L.R. 8/94	61/1-AAA				
Detenzione di armi da fuoco o di munizioni all'interno dell'impianto di cattura di uccelli a scopo di richiamo.	L.R. 8/94	54/4	LR 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)+ (11)
	DGR 1650/98	7/3				
Attraversare o circolare con mezzi idonei all'esercizio venatorio all'interno delle zone di protezione della fauna (oasi, Z.R.C., zone di rifugio, fondi sottratti alla caccia) e dei centri pubblici o privati di riproduzione di fauna selvatica, degli allevamenti di fauna selvatica, delle aziende venatorie o delle zone per l'addestramento e le gare dei cani, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato.	L.R. 8/94	60/1-B	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce.	L.R. 8/94	61/1-QQ	61/1-QQ	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(6)
<b>Luoghi di caccia</b>						
Esercizio venatorio nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive.	L. 157/92	21/1-A	30/1-D	PENALE		(8)
Esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali.	L. 157/92	21/1-B	30/1-D	PENALE		(8)
Esercizio della caccia nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura.	L. 157/92	21/1-C	30/1-D	PENALE		(8)
Caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi. I valichi montani sono individuati dalle Province.	L. 157/92	21/3	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio della caccia nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione della avifauna istituite dalla Regione.	L. 157/92	21/2	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercizio della caccia nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'ISPRA, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.	L. 157/92	21/1-C	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio della caccia ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto.	L. 157/92	21/1-D	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia in aree di rispetto tabellate all'interno degli A.T.C. in violazione delle disposizioni degli organismi direttivi degli stessi ATC.	L.R. 8/94	22bis/1	61/1-I	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame	L. 157/92	21/1-F	L.R. 8/94 61/1-TT	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15) (16)
	L.R. 8/94	61/1-TT				
Sparare a meno di m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo- pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta	L.R. 8/94	60/1-i	L.R. 8/94 61/1-TT	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Esercizio della caccia in violazione delle disposizioni per la protezione delle colture agricole. (come da calendario venatorio provinciale)	L. 157/92	15/7	31/1-F	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	
Cacciare in terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate.	L. 157/92	21/1-M	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) + (9)
Accesso motorizzato ad aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo.	L.R. 8/94	40/1-C	61/1-M	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Accesso motorizzato alle strade private non aperte al pubblico transito.	L.R. 8/94	40/1-C	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Caccia a meno di 100 m. da macchine operatrici agricole in funzione.	L. 157/92	21/1-L	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Cacciare su terreni allagati da piene di fiume.	L. 157/92	21/1-N	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. (Attenzione: le strade vicinali sono carrozzabili perché, benché private, sono aperte al pubblico transito!)	L. 157/92	21/1-E	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio dell'attività venatoria nelle zone o nelle località in cui il territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi ed i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi.	L.R. 8/94	60/1-C	L. 157/92 31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) + (9)
Cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio.	L. 157/92	21/1-N	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio venatorio nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio.	L.R. 8/94	60/1-D	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Esercizio venatorio nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di 1.000 metri intorno limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque.	L.R. 8/94	60/1-E	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Cacciare (non da appostamento fisso) negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle indicanti il divieto di caccia.	L. 157/92	21/1-S	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio della caccia in un fondo chiuso.	L. 157/92	15/8	31/1-F	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio della caccia nelle zone di rifugio.	L.R. 8/94	22/1	61/1-B	€ 516,33	€ 464,00 € 1549,00	(6) (15)
Esercizio della caccia nei fondi sottratti alla gestione programmata dell'attività venatoria, fino al venir meno delle ragioni del divieto.	L. 157/92	15/6	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio venatorio nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei 1000 metri attorno, fino alla estinzione degli stessi.	L.R. 8/94	60/1-F	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Esercizio della caccia in soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro dieci anni dall'incendio (applicabile da agenti di P.G.).	L. 353/2000	10/1	10/3	€ 206,00	€ 206,00 € 413,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercizio venatorio nelle zone di cui alla L.R. 8/94 - art. 45 comma 1 lettera A (estensione non inferiore a 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto). La Provincia e la Città Metropolitana di Bologna, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla	L.R. 8/94	45/6	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Esercitare attività venatoria nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei 500 metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture.	L.R. 8/94	60/1-G	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Esercizio della caccia nei centri pubblici o privati di riproduzione di fauna selvatica.	L. 157/92	21/1-C	31/1-D	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Esercizio della caccia nei parchi storici e archeologici.	L. 157/92	21/1-A	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercitare attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito di attività agrituristica.	L.R. 8/94	60/1-G bis	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Esercizio venatorio in un raggio compreso tra mt. 300 e mt. 500 dall'impianto di cattura uccelli a scopo di richiamo, opportunamente segnalato da parte del titolare.	LR 8/94 DGR 1650/94	54/4 7/1	LR 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Esercizio della caccia senza autorizzazione negli ambiti (ATC) e comprensori (alpini) destinati alla caccia programmata.	L. 157/92	14/5	31/1-D	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Caccia in ATC confinante con quello autorizzato. (Se l'esercizio della caccia senza autorizzazione negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata è commesso per sconfinamento da aree viciniori, ATC o CA, per le quali si disponga di autorizzazione).	L. 157/92	14/5	31/1-D	€ 205.34	€ 102.67 € 619.33	(5)
Esercizio venatorio nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica nell'anno successivo alla revoca o alla rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare.	LR 8/94	41/3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate	L. 157/92	Citare	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
<b>Periodi e orari di caccia</b>						
Esercizio della caccia in periodo di divieto generale (Tra la data di chiusura e la data di apertura generale).	L. 157/92	18	30/1-A	PENALE		(8)
Cacciare nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì).	L. 157/92	18/5	30/1-F	PENALE		(8)
Esercizio della caccia in orari non consentiti.	L. 157/92	18/7	31/1-G	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Caccia in periodi, giornate o orari non consentiti o per numero di giornate superiori al consentito (Vedi Calendari Venatori).	L.R. 8/94	50	61/1-Z	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
<b>Tabellazione</b>						
Mancata delimitazione con bandierine rosse dell'ambito consentito per le gare dei cani con possibilità di sparo. D.G.R. 840/2003	L.R. 8/94	45/5	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Mancata delimitazione, con le apposite tabelle, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. (Tabellazione a cura del titolare e riportante la scritta: "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale – Divieto di caccia –")	LR 8/94	art. 41/3	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
	R.R. 22/96	art. 1/4				
Mancata notifica del fondo chiuso.	L.R. 8/94	45bis/1	61/1-RR	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Mancata apposizione e mantenimento delle tabelle di fondo chiuso.	L.R. 8/94	45bis/1	61/1-RR	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine tabelle legittimamente apposte.	L.R. 8/94	61/1- DDD	61/1-DDD	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	+ eventual e 635 c.p. (17)
Tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni.						
<b>Cani</b>						
NOTA: in addestramento occorre essere in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità con i relativi versamenti						
Gare per cani da caccia nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle aziende faunistiche venatorie e negli ATC senza l'autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna.	L.R. 8/94	45/9	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Addestramento cani con un numero di cani per conduttore superiore a 2. (Vedi Calendario Venatorio regionale).	L.R. 8/94	50/1	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Caccia con un numero di cani per cacciatore superiore a quello consentito dal Calendario Venatorio. (Vedi calendario venatorio)	L.R. 8/94	50/1 50/2	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Addestramento di cani in ATC in cui non si ha facoltà di accesso.	L.R. 8/94	40/2	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Addestramento di cani in ambiti protetti.	L.R. 8/94	61/1-T	61/1-T	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(15)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Condurre i cani arrecando disturbo o danneggiamento al bestiame al pascolo e/o agli animali in cattività. (vedi Calend.Venat. regionale).	L.R. 8/94	50/1	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Addestramento e allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, su avifauna selvatica di allevamento NON appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate.	L.R. 8/94	45/3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Allevamento di cani da caccia, senza l'autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna.	L.R. 1519/03	11	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Allevamento o detenzione di cani da caccia, a scopo di commercio, senza l'apposito registro o senza riportarvi i dati degli animali allevati, il relativo codice di identificazione e i controlli sanitari eseguiti.	L.R. 1519/03	11	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
Addestramento, allenamento e gare per cani senza facoltà di sparo su fauna NON appartenente alle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione.	L.R. 8/94	45/3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare.	L.R. 8/94	61/1-U	61/1-U	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Addestramento di cani in periodo non consentito. (Vedi calendari venatori Regionale e Provinciale).	L.R. 8/94	50/1-D	61/1-V	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore.	L.R. 8/94	61/1-PP	61/1-PP	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Mancato rispetto dei criteri stabiliti per le gare dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna	DGR 840/2003	art. 3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Oggetto della caccia</b>						
Commercio o detenzione a tal fine di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti.	157/92	21/1-cc	30/1-L	PENALE	--	(8)
Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli particolarmente protetti.	L. 157/92	2	30/1-B	PENALE	--	(8)
Commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.	157/92	21/1-t	30/1-L	PENALE	--	(8)
Abbattere, detenere, catturare specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia.	L. 157/92	18	30/1-H	PENALE	--	(8)
Disturbo della fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie o negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione.	L.R. 8/94	60/1-A	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Abbatere, catturare o detenere fringillidi in numero superiore a cinque. D.P.C.M. 22/11/93 - art. 2	L. 157/92	18/1e3	30/1-H	PENALE	--	(8)
Abbatere, catturare o detenere fringillidi in numero NON superiore a cinque. D.P.C.M. 22/11/93 - art. 2	L. 157/92	18/1e 3	31/1-G	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(6)
Vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale; pernice rossa; pernice di Sardegna; starna; fagiano; colombaccio.	157/92	21/1-bb	30/1-L	PENALE	--	(8)
Commercio o detenzione a tal fine di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle Regioni anche con le norme sulla tassidermia.	157/92	21/1-ee	30/1-L	PENALE	--	(8)
Abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita.	L.R. 8/94	41/1	61/1-S	€ 412,00	€ 206,00 € 1.239,00	+ PENALE art. 30/1- H L. 157/92
Mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale (Vedi calendario venatorio e L.R. 30/97). Sequestro amministrativo obbligatorio	L.R. 8/94	50/1-C	61/1-AA	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(15)
Mancato rispetto delle limitazioni alla caccia proposte dall'ATC e recepite nel calendario venatorio provinciale. (Vedi calendario venatorio).	L.R. 8/94	33/9	61/1-I	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(6) (15)
Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta (per ogni capo)	L.R. 6/2005	Art. 35 c. 2	L.R. 6/05 60 c. 2/B	€ 1000,00	€ 500,00 € 5000,00	(6)
<b>Richiami – catture</b>						
Esercizio della caccia con l'ausilio di richiami accecati, mutilati o legati per le ali, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione del suono.	L. 157/92	21/1-R	30/1-H	PENALE	+ maltratt. art.544 Ter o 727 C.P.	(8)
Detenzione ed uso di richiami vivi di cattura durante l'esercizio venatorio da appostamento fisso, oltre il numero massimo di 10 unità per specie o di 40 unità complessive.	L. 157/92	art. 5/2	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercizio venatorio da appostamento temporaneo con l'uso di oltre 10 richiami vivi di cattura.	L. 157/92	5/2	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Mancata comunicazione all'ISPRA o al comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati.	L.R. 8/94	55/10	61/1-OO	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Mancata comunicazione scritta alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna del possesso di specie non più	L.R. 8/94	55/4	61/1-OO	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Uso di zimbelli vivi, legittimamente detenuti e regolarmente imbracati, ma sottoposti direttamente a strattonamenti (per cui si potrebbe anche ravvisare maltrattamento). D.G.R. 1908/96 - art. 4	L. 157/92	5/1 e /2	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	+ art. C.P. 544 Ter per maltrattamento
Utilizzo di reti orizzontali per la cattura autorizzata di uccelli da richiamo, dotati di dispositivo a scatto non attivato meccanicamente	L.R. 8/94	54/4	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5) (12)
	DGR 1650/98	3/1-B				
Mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati.	L.R. 8/94	55/8	61/1-OO	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.	L. 157/92	21/1-P	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(2) (5)
Violazione all'obbligo di disattivazione e di rendere inidonei alla cattura gli impianti di cattura, nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto fino all'alba. DGR 1650/98 – art. 4/7	L.R. 8/94	54/4	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
	DGR 1650/98	4/7				
Mancanza del documento comprovante la provenienza per ogni richiamo, utilizzato nell'esercizio venatorio. D.G.R. 1518/03 - art. 2/4	L. 157/92	5/1 e /7	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Vendita, a qualsiasi titolo, di uccelli di cattura utilizzati a scopo di richiamo. D.G.R. 1650/98 - art. 6/4	L. 157/92	5/9	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(2)
Mancata disattivazione degli impianti autorizzati per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, al raggiungimento del quorum (quantitativo annuo) assegnato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna. DGR 1650/98 – 4/3	L.R. 8/94	54/4	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
	DGR 1650/98	4/3				
Uso di richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5 L. 157/92.	L. 157/92	21/1-P	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Detenzione ed uso di richiami vivi senza autorizzazione Provincia.	L. 157/92	5/1 e /2	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(2)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Uso di richiami vivi non provenienti da allevamento (perciò non più autorizzati) nella caccia agli acquatici.	L. 157/92	21/1-Q	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo di specie diverse da quelle autorizzate senza l'immediata liberazione DGR 1650/98 – art. 1	L.R. 8/94	54/3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(7)
Violazione alle norme emanate dalle regioni che regolamentano l'allevamento la vendita e la detenzione di uccelli allevati nonché il loro uso in funzione di richiamo. D.G.R. 1518/03	L. 157/92	5/1	L. 157/92 31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	
Caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio (150 m.)	L.R. 8/94	53/4	61/1-HH	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia a rastrello in più di tre persone.	L.R. 8/94	61/1-VV	61/1-VV	€ 412,00	€ 206,00 € 1239,00	(5)
Mancato controllo delle reti dell'impianto autorizzato per la cattura di uccelli, almeno ogni ora. DGR 1650/98 - 4/8	L.R. 8/94	54/4	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Trasporto o uso di richiami in gabbie INIDONEE. + PENALE Art. 544 Ter o 727 C.P. in caso di maltrattamento Vedi anche nota (17)	D.G.R. 1908/96 L. 157/92	art. 1 e 2 5/1	L. 157/92 31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	
Detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette Vedi anche “ OGGETTO DELLA CACCIA: Abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita...”.	L.R. 8/94	55/1	61/1-NN	€ 412,00	€ 206,00 € 1239,00	(2) (15)
Impianti di cattura uccelli a scopo di richiamo, a distanza inferiore a 500 metri fra di loro.	DGR 1650/98	7/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Forme di caccia</b>						
CACCIARE SPARANDO DA VEICOLI A MOTORE, NATANTI, AEROMOBILI (Si applica anche la sanzione per arma carica a bordo di autoveicoli).	L. 157/92	21/1-I	30/1-I	PENALE	--	(8)
ESERCIZIO DELL'UCCELLAGIONE. Ovvero utilizzo di mezzi diversi dalle armi da sparo (archetti, lacci, reti, ecc.) al fine di catturare uccelli vivi o morti e che hanno la caratteristica di non essere selettivi.	L. 157/92	3	30/1 E	PENALE	--	(8)
Utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua.	L.R. 8/94	61/1-VV	61/1-VV	€ 412,00	€ 206,00 € 1239,00	(5)
Caccia in forma diversa da quella prescelta.	L. 157/92	12/5	31/1- A	€ 412,00	€ 206,00 € 1.239	(5)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli (escluse le gare di cani su fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili- come da art. 10 comma 8 lettera E - L. 157/92).	L.R. 8/94	61/1-BBB	61/1-BBB	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno 3 anni (L. 157/92 art. 22 comma 10) e che non abbia commesso violazioni comportanti la sospensione o revoca della licenza ai sensi dell'art. 32 L. 157/92.	L.R. 8/94	61/1- CCC	61/1-CCC	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Caccia in forma vagante alle specie in deroga (quando non consentito).	15/02	Art. 2/1-E	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(6)
Posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.	L.R. 8/94	61/1-SS	61/1-SS	€ 412,00	€ 206,00 € 1.239	(6) (15)
<b>Appostamento</b>						
Caccia da appostamento fisso senza autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna.	L.R. 8/94	52/4	61/1-BB	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico.	L.R. 8/94	53/6	61/1-MM	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	
Caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze, del numero di cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti.	L.R. 8/94	52/4	61/1-CC	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 metri da altro appostamento temporaneo in effettivo esercizio	L.R. 8/94	53/4	61/1-GG	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo.	L.R. 8/94	53/2	61/1-EE	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione.	L.R. 8/94	52/10	61/1-DD	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Caccia da appostamento fisso senza il consenso del proprietario o conduttore del terreno (accertamento a cura della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna).	L.R. 8/94	52/5	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi.	L.R. 8/94	53/3	61/1-FF	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Mancato assenso del proprietario o conduttore del terreno per l'appostamento temporaneo quando questo comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto. (Per l'appostamento ci vuole il consenso scritto dal proprietario o conduttore)	L.R. 8/94	53/3	61/1-FF	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 m. da zone addestramento cani.	L.R. 8/94	53/5 60/1-L	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio.	L.R. 8/94	61/1-Z	61/1-Z	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di 1000 metri dai valichi indicati dalle Provincie.	L.R. 8/94	52/9	61/1-LL	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico durante l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo. (È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro 150 m. dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante).	L.R. 8/94	53/7	61/1-MM	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 m. da zone di protezione (centri privati produzione fauna selvatica, ZRC, oasi, rifugi), aziende faunistico venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per strade poderali ed interpoderali.	L.R. 8/94	53/5 60/1-L	61/1-ii	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
<b>Allevamenti – immissione – prelievo fauna selvatica</b>						
introduzione nei Parchi di specie animali estranee, che possano alterare l'equilibrio naturale.	L. 394/91	11/3-A	30/1	PENALE		(5)
Mancato rispetto delle distanze indicate nell'atto autorizzativo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica. RR 22/96 - art 6/2-B	LR 8/94	41/1 e /3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Prelievo di animali prodotti nei centri privati di riproduzione fauna selvatica esercitato da persona non autorizzata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna.	L.R. 8/94	41/1	L.R. 8/94	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
	R.R. 22/96	6/2-D	61/3			
Violazioni non altrimenti sanzionate alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica (vedi L.R. 8/94 art. 42 e 62/1- c nonché D.G.R. 1519/03.). Citare nel verbale i dati della violazione			L.R. 8/94 61/1-Q	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(4)
Allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna.	L.R. 8/94	42/1	61/1-P	€ 77,00 x ogni capo	---	(5)
Utilizzo di specie allevate nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica a scopo diverso dal ripopolamento e reintroduzione.	L.R. 8/94	41/3	LR 8/94 art. 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
	R.R. 22/96	1/5				
Mancata comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna da parte di imprenditore agri-colo dell'avvio	L.R. 8/94	42/3	61/1-P	€ 77,00 x ogni capo	----	(5)
Produzione di specie diverse da quelle autorizzate (fagiani, starni, pernici rosse, caprioli, lepri), nei centri privati di riproduzione fauna selvatica.	L.R. 8/94	41/1 e /3	LR 8/94 art. 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
	R.R. 22/96	1/1				

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna.	LR 8/94	41/1	61/1-R	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Immissione di fauna selvatica da parte di organismi diversi da quelli autorizzati (comitati ATC, titolari di AFV o ATV).	L.R. 8/94	27/3	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Immissione di fauna selvatica in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole.	L.R. 8/94	27/5	61/1-E	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Esposizioni nelle manifestazioni ornitologiche, di uccelli che non siano regolarmente inanellati.	LR 8/94	62/1-C	LR 8/94 61/1-Q	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(4)
	DGR 1519/03	art. 10/10				
Prelievo dei capi allevati effettuato mediante mezzi di cattura non idonei.	LR 8/94	42/2-A	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
	RR 22/96	6/1-E				
Importare fauna selvatica viva senza autorizzazione. Per ciascun capo	L. 157/92	20/2	31/1-L	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	
Immissioni di fauna selvatica effettuate secondo tempi e modalità non idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione e/o a evitare danni alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo.	L.R. 8/94	27/5	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Mancato controllo sanitario preventivo della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento.	L.R. 8/94	26/1	61/1-C	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Omessa comunicazione entro 24 ore alle autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità. (Ufficio prov.le competente, Guardie venatorie, Organismi di gestione delle zone di protezione o degli ATC).	L.R. 8/94	29/2	61/1-G	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Immissioni di fauna selvatica senza redigere apposito verbale.	L.R. 8/94	27/6	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti.	L.R. 8/94	27/4	61/1-D	€ 516,00	€ 258,00 € 1.549,00	(5)
Immissioni e catture di specie selvatiche senza autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna.	L.R. 8/94	27/4	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Inosservanza delle specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà; Mancata consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna.	DGR 2966/01	art. 2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
	L.R. 8/94	26/6-BIS				

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite.	L.R. 8/94	29/1	61/1-F	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5) (15)
<b>Aziende venatorie</b>						
Esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie. Vedi nota (21)	L. 157/92 DGR 969/02	31/1-D art. 4	31/1-D	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5) (21)
Cattura di fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie, senza l'autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna.	L.R. 8/94 DGR 969/02	43/8 art. 2.2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Abbattimento di cinghiali, in aziende agri-turistico-venatorie in aree non recintate.	L.R. 8/94 DGR 969/02	43/8 art. 3	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Recinzioni perimetrali che impediscono il libero passaggio della fauna nelle aziende faunistico venatorie.	L.R. 8/94 DGR 969/02	43/8 art. 2-2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Mancata indicazione sul permesso di caccia nelle Aziende Venatorie, dei capi di selvaggina abbattuta, sia stanziale che migratoria.	L.R. 8/94 DGR 969/02	43/8 art. 4	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
<b>Varie</b>						
Violazione alla disciplina prevista dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna per l'accesso alle Oasi	L.R. 8/94	19/7	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti o negli altri atti di attuazione della L.R. 8/94 e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria.	Dati relativi agli atti violati		L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Per le violazioni alla legge 8/94 non espressamente sanzionate.	L.R. 8/94	Citare art.	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
<b>Violazioni al calendario venatorio</b>						
Violazioni al calendario venatorio Regionale. (non altrimenti sanzionate)	L.R. 8/94	50/1	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Violazioni al calendario venatorio Provinciale. (non altrimenti sanzionate)	L.R. 8/94	50/2	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Tassidermia</b>						
Attività di imbalsamazione senza apporre sugli animali preparati il contrassegno o l'etichetta approvati dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna. (Il contrassegno deve essere saldamente fissato)	L. 157/92 RR. 46/96	6 6	L. 157/92 30/2	PENALE	--	(14)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Imbalsamazione di esemplari di fauna selvatica rinvenuta morta, senza l'autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna.	L. 157/92	6	L. 157/92 30/2	PENALE	--	(14)
	RR. 46/96	5/1				
Preparazione in proprio (di esemplari legittimamente abbattuti) senza autorizzazione, o di specie diverse da quelle consentite (storno, pavoncella, colombaccio, cesena e allodola), o in numero maggiore a quello consentito.	L. 157/92	6	L. 157/92 30/2	PENALE	--	(4) + (14)
	RR. 46/96	8				
Violazione alle disposizioni in materia di tassidermia (Mancata segnalazione all'autorità competente di richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili; richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.	L. 157/92	6	L. 157/92 30/2	PENALE	--	(4) + (14)
	RR. 46/96	4				
<b>Ungulati e loro gestione faunistico-venatoria</b> (Comprende il Regolamento gestione ungulati in Emilia-Romagna n. 1 del 27.05.2008)						
Accesso al prelievo di ungulati da parte di cacciatori non qualificati. (La Regione e le Province rilasciano i diplomi di abilitazione ed i tesserini di riconoscimento).	RR 1/08	art. 2/1	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Abbattimento di ungulati senza autorizzazione.	L.R. 8/94	Art. 56 c. 5	61/1-GGG	€ 618,00	€ 309,00 € 1.859,00	(6) (8) (15)
Accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni.	RR 1/08	Art. 22/1	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Uso durante la caccia al cinghiale di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico (è consentito il trasporto degli animali abbattuti).	RR 1/08	Art. 22/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Prelievo degli ungulati in forma selettiva</b>						
Prelievo selettivo con armi a canna rigata di calibro inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a mm. 40. (Caccia con mezzi vietati)	L. 157/92	13/1e /5	30/1- h	PENALE	--	
Prelievo selettivo con armi non consentite o senza il cannocchiale di mira.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(22)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Mancato inserimento da parte del cacciatore di selezione del contrassegno numerato al tendine d'Achille dell'arto posteriore, immediatamente dopo l'abbattimento.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva. (La caccia di selezione va esercitata in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso di cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta).	L.R. 8/94	Art. 56/1	61/1-EEE	€ 412,00	€ 206,00 € 1.239	(6) (15)
Abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati.	L.R. 8/94	Art. 56/2	61/1-FFF	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Violazione ai tempi e modalità di prelievo stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico- venatoria degli ungulati.	L.R. 8/94	Art. 56/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(9)
Mancata attesa di circa 15 minuti dopo il tiro da parte del cacciatore di selezione	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Violazione all'obbligo, in caso di sospetto ferimento, di: individuare il punto d'impatto astenendosi dall'inseguimento; contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Mancata disponibilità del cacciatore, nei tempi e nei modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Mancata presentazione del capo abbattuto, in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi da parte del cacciatore di selezione in possesso anche dell'abilitazione al rilevamento biometrico	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Caccia di selezione in ATC o Aree contigue ai Parchi senza effettuare la comunicazione preventiva di inizio e fine dell'uscita sia alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna che all'ATC o all'Ente di Gestione.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Caccia di selezione in periodi, giornate ed orari non consentiti dal calendario venatorio regionale e provinciale.	L.R. 8/94	Art. 56/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Attività di accompagnamento nella caccia di selezione</b>						
Accesso al prelievo selettivo in ATC senza accompagnatore quando necessario	RR 1/08	Art. 13	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Accesso al prelievo selettivo in Azienda Faunistico Venatoria senza accompagnatore quando necessario	RR 1/08	Art. 14	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Accompagnamento effettuato da un cacciatore senza essere in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Schede di uscita mancanti di generalità e firma dell'accompagnatore. Non ci sono più le schede di uscita ma si usa il portale informatico di prenotazione o per via telefonica	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Prelievo del cinghiale in forma collettiva</b>						
Violazione all'obbligo, per i partecipanti alla battuta o braccata e alla girata, di indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità analoghi alle prescrizioni del Codice della strada.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Armi</b>						
Caccia al cinghiale in forma collettiva portando munizioni spezzate.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati (Esercizio della caccia con mezzi vietati)	L. 157/92	21/1-u	30/1-h	PENALE	--	(8)
Caccia al cinghiale con armi vietate.	L. 157/92	13/1e /5	30/1- h	PENALE	--	
Caccia al cinghiale col metodo della girata, della battuta o braccata con armi non consentite ma che non siano mezzi vietati dall'art. 13 L. 157/92.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(18)
Raggiungimento delle poste con arma carica da parte di cacciatore che partecipa a battuta o braccata al cinghiale.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Porto di arma carica dopo il segnale di fine battuta o braccata.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Girata</b>						
Caccia al cinghiale col metodo della girata con un numero di cacciatori diverso dal consentito o con più di 3 invitati.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(19)
Utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente regolamento regionale sulla gestione faunistico- venatoria degli ungulati.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/1-HHH	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
<b>Battuta o Braccata</b>						
Impiego, in battuta o braccata, di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone.	RR 1/08	Art. 22/3	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Caccia al cinghiale in battuta o braccata con un numero di cacciatori diverso dal consentito (salvo AFV e autorizzazioni della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna) o con un numero di invitati superiore a 5.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(19)
Mancata compilazione della apposita scheda delle presenze prima dell'inizio della battuta, da parte del caposquadra. Mancata compilazione della scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Mancato possesso o esibizione al personale incaricato della vigilanza della seguente documentazione: documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia; autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco; scheda giornaliera della battuta.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Violazione all'obbligo per il caposquadra di informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione ritenuti più efficaci. Mancata segnalazione, ad ogni azione di caccia, con opportuni cartelli amovibili, dei confini perimetrali e dei percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Uso di mute di cani difformi dal consentito per la braccata.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Abbandono della posta, da parte del cacciatore, prima del segnale di fine battuta.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	

## NOTE:

- 1 Se la tassa regionale non è stata regolarmente pagata, la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna invia copia del verbale all'ufficio Regionale competente per l'applicazione di sanzioni di natura tributaria (Ufficio Tributi - V.le A. Moro, 52 - 40127 Bologna).
- 2 confisca dei richiami (a cura dell'Ente competente).
- 3 se i documenti sono esibiti entro 5 gg. La Provincia o la Città Metropolitana di Bologna applica il minimo
- 4 revoca autorizzazioni (a cura dell'Ente competente).
- 5 sequestro facoltativo per il prodotto della violazione
- 6 sequestro obbligatorio per il prodotto della violazione
- 7 Da liberare sul posto a cura dell'amministrazione competente
- 8 sequestro penale (a cura di agenti/ufficiali che esercitano funzioni di PG) di armi, fauna e mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.

9	Per la caccia in squadra si applica ad ogni singolo componente
10	Sequestro facoltativo per la selvaggina abbattuta e non regolarmente annotata
11	Sequestro di armi e munizioni (a cura di agenti/ufficiali che esercitano funzioni di PG)
12	Sequestro mezzi non idonei
13	la Legge 1/03/2002, n.39 modifica all'articolo 4 L. 157/92. Dall'elenco delle specie ornitiche catturabili per essere cedute a fini di richiamo nella caccia "da appostamento", sono state depennate le tre specie protette dalla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: - STORNO – PASSERO - PASSERA MATTUGIA. Dagli organi competenti dovranno essere rilasciate indicazioni sulla detenzione di esemplari di queste specie catturati prima dell'entrata in vigore di questa legge.
14	Sequestro obbligatorio degli animali (a cura di agenti/ufficiali che esercitano funzioni di PG)
15	sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione (a cura della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna)
16	Art. 703 Codice Penale: Accensioni ed esplosioni pericolose. Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
17	Art. 635. Danneggiamento. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: con violenza alla persona o con minaccia; su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; sopra opere destinate all'irrigazione; sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
18	La caccia al cinghiale con il metodo della girata, in battuta o braccata, è consentita con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica o con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.
19	Ciascun gruppo di girata è composto da: 1 conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra; da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso. Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti. Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 3 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h). In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso.
20	E' consentito, ai fini venatori, per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione degli stessi in gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, le cui strutture presentino spigoli arrotondati, delle seguenti dimensioni minime esterne: a) per le specie Allodola e, se inserite in deroga fra le specie cacciabili, Passera d'Italia e Passera mattugia: - lunghezza a cm. 20 - larghezza cm. 15 - altezza cm. 20 - con il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette. b) Per le specie Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e, se inserito in deroga tra le specie cacciabili, Storno: - lunghezza cm. 30 - larghezza cm. 25 - altezza cm. 25 - - con il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette. c) Per le specie Pavoncella e Colombaccio: ceste o cassette, con il tetto in tela, le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a centimetri 40 e che non contengano più di dieci soggetti. Per il trasporto delle specie di cui alle lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a centimetri 25 e che non contengano più di dieci soggetti. 2.) E' consentito, per le gabbie in uso, uno scostamento fino al 15% delle misure indicate alle lettere a) e b) del precedente punto 1);

- 
- 21 Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle aziende venatorie è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore. Detto permesso è personale, non trasferibile e valido per una sola giornata. Esso è costituito da una madre e una figlia, dalla quale risulti la possibilità di riscontro dei capi abbattuti sulla madre ed in cui vengono indicati il numero d'ordine, il giorno di validità, nome e cognome e numero di licenza di caccia della persona autorizzata, specie e numero dei capi che possono essere abbattuti. Sulla figlia l'interessato deve indicare i capi di selvaggina abbattuta. La figlia è trattenuta a dimostrazione della legittimità del possesso della fauna selvatica fuori dall'azienda venatoria. Il titolare dell'Azienda venatoria deve conservare la madre dei permessi rilasciati nonché i moduli eventualmente annullati - per esibirli a richiesta del personale della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna per i dovuti accertamenti, per almeno un anno successivo a quello di riferimento. Il rilascio dei permessi avviene su moduli approvati dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna competente.  
Dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti, il titolare deve tenere apposito registro, debitamente aggiornato, la cui validità scade con l'esaurirsi della validità dell'autorizzazione. Anche il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria, qualora vi eserciti la caccia, deve indicare i capi abbattuti. DGR 969/2002 – art. 4.
- 
- 22 Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40 delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o a 270 millesimi di pollice. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di cannocchiale di mira.
-

## FAUNA MINORE

L.R. n. 15/2006 - disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna

Organo competente a ricevere il verbale: **Ente Parchi o ARPAE per il restante territorio**

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Presidente Ente Parchi o Direttore ARPAE per il restante territorio**

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione di esemplari vivi o morti o di loro parti per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	
cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione di esemplari vivi o morti o di loro parti - nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2 - per ogni esemplare	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(1) (2)
violazioni inerenti a fini commerciali: cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
violazioni inerenti a fini commerciali: cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti - nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2 - per ogni esemplare	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	€ 200,00	€ 100,00 € 1000,00	(1) (2)
danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/B	Art. 7 c. 1/B	€ 50,00	€ 250,00	
danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/B	Art. 7 c. 1/B	€ 1000,00	€ 500,00 € 5000,00	(3)
disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/C	Art. 7 c. 1/C	€ 20,00	€ 10,00 € 60,00	
disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/C	Art. 7 c. 1/C	€ 40,00	€ 20,00 € 120,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, in assenza di ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/D	Art. 7 c. 1/D	€ 40,00	€ 20,00 € 120,00	
qualora le violazioni di cui sopra comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/D	Art. 7 c. 1/D	€ 80,00	€ 40,00 € 240,00	
immissione sul mercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/E	Art. 7 c. 1/E	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	
prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 4, comma 3	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/F	Art. 7 c. 1/F	€ 40,00	€ 25,00 € 120,00	
prelievo e allevamento per attività didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna, o a seguito di diniego	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/G	Art. 7 c. 1/G	€ 40,00	€ 20,00 € 120,00	(1)

## NOTE

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei |
| 2 | Si applica per ogni esemplare                                |
| 3 | Obbligo di rimessa in pristino dei luoghi                    |

## FLORA SPONTANEA PROTETTA

L.R. 24/01/1977, n° 2 e successive modificazioni: provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco.

ATTENZIONE: all'interno di aree protette si applica la specifica normativa (Regolamento o norme di salvaguardia) – vedi la tabella sui Parchi

Organo competente a ricevere il verbale: **ENTE PARCHI** per i propri territori, **COMUNE** per i restanti territori. Proventi a: **Ente Parchi** o **COMUNE**

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Presidente Ente Parchi** o **Sindaco del Comune per il restante territorio**

Flora spontanea	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Raccolta di specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto, come da art. 4. N.B. sono escluse dal divieto le specie che provengono da colture in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione (queste devono essere accompagnate da certificato di provenienza).	L.R. 2/77	4/1	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (2) (3)
Raccolta di specie di piante spontanee rare o parte di esse indicate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.	L.R. 2/77	4/2	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (2) (3)
Estirpare o danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea. (all'interno dei Parchi vedi l'art 60 della L.R. 6/2005)	L.R. 2/77	4/3	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)
Violazione ai divieti o alle limitazioni alla loro raccolta di altre piante spontanee indicate dal Presidente della Giunta Regionale in apposito elenco.	L.R. 2/77	4/4	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)
Commercio di piante protette o dei loro fiori che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e sperimentazione, senza il certificato di provenienza.	L.R. 2/77	8/2	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)
<b>Prodotti del sottobosco</b>						
Raccolta giornaliera di prodotti del sottobosco (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro) in quantitativi superiori ai limiti (in peso) di cui all'art. 10.	L.R. 2/77	10/ 2 e 3	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)
Raccolta giornaliera di prodotti del sottobosco (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro) in quantitativi difforni a quanto stabilito dalle comunità montane e dai comuni ai sensi dell'art. 11 - 1° e 2° comma.	L.R. 2/77	11/ 1 e 2	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Raccolta giornaliera di prodotti del sottobosco (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro) in quantitativi superiori ai limiti senza autorizzazione ai sensi dell'art. 11 - 3° comma.	L.R. 2/77	11/3	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)
Raccolta dei prodotti del sottobosco con l'uso di rastrelli, uncini e altri mezzi in grado di danneggiare lo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante di cui all'art. 10 L.R. 2/77 (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro).	L.R. 2/77	12/1	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)
Estirpazione, taglio o danneggiamento di piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parti di esse.	L.R. 2/77	12/2	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)
Raccolta di prodotti del sottobosco durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche con l'impiego di lampade a altri mezzi di illuminazione.	L.R. 2/77	12/3	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)
Raccolta dei prodotti del sottobosco in aree rimboschite da meno di 5 anni (Il divieto non si applica a proprietario, usufruttuario o coltivatore del fondo, familiari e dipendenti regolari).	L.R. 2/77	13/1	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1) (3)

## Note

1	Obbligo di sequestro (a cura dell'Agente) e confisca amministrativa (a cura dell'Ente competente) delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.
2	Per la flora spontanea rara nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.
3	La violazione alle norme è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree a parco regionale e riserva naturale, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto (L.R. 2/77 art. 15 comma 2).

# FUNGHI

**L.R. 02/4/1996, n° 6:** Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993.

Organo competente a ricevere il verbale: ENTI COMPETENTI PER TERRITORIO (**Ente Parchi** per i territori istituiti a Parchi, **Unioni Comunali Montane, Provincia o Città Metropolitana di Bologna** per il territorio di pianura)

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Presidente Ente Parchi o Presidente della Provincia o Presidente Unioni Comunali... per il restante territorio**

ATTENZIONE: Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza. (art. 14/2 LR 6/96) – le GEV effettuano quindi il “sequestro”

<b>Autorizzazioni</b>	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercizio della raccolta di funghi epigei spontanei senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta (i minori di 14 anni non necessitano di autorizzazione purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito).	L.R. 6/96	4/1	13/1-A	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(1) (3)
Esercizio della raccolta di funghi epigei spontanei in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione.	L.R. 6/96	4/6	13/1-B	€ 10,00	€ 6,00 € 30,00	(2) (3)
Mancato porto dell'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei se esibita entro 10 giorni dalla contestazione.	L.R. 6/96	4/1	13/1-C	€ 6,00	€ 6,00 € 15,00	(3)
Uso di autorizzazione altrui nella raccolta di funghi epigei, di autorizzazione contraffatta od alterata, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali.	L.R. 6/96	4/2	13/1-D	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3)
Esercitare la raccolta nelle aree riservate per fini economici senza autorizzazione.	L.R. 6/96	9/1/A	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
Esercitare la raccolta, senza averne l'autorizzazione, nei fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi, proprietà collettive o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto, che siano riservati alla raccolta a fini economici.	L.R. 6/96	9/3	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
<b>Oggetto della raccolta</b>						
Raccolta di funghi epigei effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona, fino a Kg. 1 di eccedenza.	L.R. 6/96	5/1	13/1-E	€ 10,00	€ 6,00 € 30,00	(3)
Raccolta di funghi epigei effettuata oltre i limiti massimi consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1.	L.R. 6/96	5/1	13/1-F	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3) (4)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Raccolta di Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.	L.R. 6/96	5/2	13/1-G	€ 24,00	€ 12,00 € 77,00	(3)
Raccolta di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm.3, Calocybe gambosae (Prugnolo), Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.	L.R. 6/96	5/3	13/1-G	€ 24,00	€ 12,00 € 77,00	(3)
Raccolta di esemplari di funghi epigei incompleti o mancanti delle parti necessarie alla determinazione della specie. Omessa pulizia sommaria in luogo.	L.R. 6/96	6/3	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Raccolta di funghi epigei mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.	L.R. 6/96	6/4	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Raccolta di funghi epigei decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.	L.R. 6/96	6/5	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Danneggiamento o distruzione volontaria di funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.	L.R. 6/96	6/5	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
Raccolta di funghi epigei senza riporli in contenitori rigidi ed aerati	L.R. 6/96	6/6	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Esercitare la raccolta di funghi epigei in violazione ai divieti emanati dalla Regione in aree di particolare valore naturalistico e scientifico.	L.R. 6/96	8/2-A	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
Violazione ai divieti alla raccolta di funghi epigei emanati dalla Regione a singole specie in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.	L.R. 6/96	8/2-B	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
<b>Luoghi – periodi di raccolta</b>						
Esercizio della raccolta di funghi epigei in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti.	L.R. 6/96	5/4	13/1-H	€ 10,00	€ 6,00 € 30,00	(3)
Esercizio della raccolta in orari o giornate non consentite.	L.R. 6/96	6/1	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Esercitare la raccolta nelle zone interdette dagli Enti competenti (Aree Osservatorio).	L.R. 6/96	9/2	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
Esercitare la raccolta di funghi epigei in violazione ai divieti emanati dalla Regione o dagli Enti competenti per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.	L.R. 6/96	8/1-B	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercitare la raccolta di funghi epigei nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" e nelle altre zone interdette dei parchi regionali (Se sono più severe si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa in materia di aree protette). La stessa sanzione si applica per le zone ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.	L.R. 6/96	7/1	13/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Esercitare la raccolta di funghi epigei in violazione ai divieti emanati dalla Regione o dagli Enti competenti in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne.	L.R. 6/96	8/1-A	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
<b>Commercio</b>						
Vendita di funghi freschi spontanei, da parte di commercianti in sede fissa o su aree pubbliche, senza l'autorizzazione (6) del sindaco del Comune interessato.	L.R. 6/96	15/1	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(3) (6)
Adibire alla vendita di funghi freschi spontanei un institore (institore: incaricato dal titolare dell'esercizio comm.) o preposto non in possesso dell'idoneità di cui al c. 2 dell'art. 15 (6).	L.R. 6/96	15/3	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(6)
Somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio (vedi elenco allegato), senza certificato di controllo USL.	L.R. 6/96	17/1	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(5)
Somministrazione o commercializzazione di funghi freschi spontanei destinati al dettaglio contenuti in confezioni con più di una specie fungina per confezione.	L.R. 6/96	17/2	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(5)
Somministrazione o commercializzazione di funghi freschi spontanei destinati al dettaglio contenuti in confezioni senza che la relativa certificazione riporti: a) quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi; b) eventuali istruzioni per il consumo; c) data della visita di controllo sanitario; d) firma e il timbro dell'addetto alla autorizzazione.	L.R. 6/96	17/2	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1032,00	(5)
Violazione all'obbligo di apporre su ogni confezione e accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione con l'etichetta di certificazione.	L.R. 6/96	17/3	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1032,00	(5)
Vendita di funghi secchi, funghi conservati (DPR 376/95 art. 5 e allegato II), e funghi porcini secchi, esercitata senza autorizzazione al commercio o svolta fuori delle aree in concessione.	L.R. 6/96	18/1	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(3)
Commercio di funghi secchi non aventi i prescritti requisiti o confezionati con modalità non consentite (art. 5 e 6 DPR. 376/95).	L.R. 6/96	18/3	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1032,00	(3)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Commercializzazione di funghi conservati, sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati o altrimenti preparati, che non possiedono i requisiti prescritti dall'Art. 9 e 10 o che non rientrano tra le specie di cui all'allegato II del DPR 376/95.	L.R. 6/96	19	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(3)
<b>Varie</b>						
Tabellazione di terreno in assenza di autorizzazione; mancata o carente applicazione del piano di conduzione cessione o affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione.	L.R. 6/96	11/3	13/5	€ 309,00	€ 309,00 € 619,00	

### Note

1	+ costo autorizzazione giornaliera
2	+ pagamento dell'autorizzazione valida per la zona
3	Sequestro obbligatorio (a cura dell'agente) e confisca dei funghi (a cura dell'ente)
4	Si applica il ritiro dell'autorizzazione (a cura dell'ente competente)
5	Sequestro obbligatorio del prodotto privo di certificazione
6	L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda-USL alla identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi.

## ELENCO FUNGHI SPONTANEI

Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)  
Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon)  
Agaricus bitorquis (Prataiolo bianulato o dal doppio anello)  
Agaricus campestris (Prataiolo)  
Amanita caesarea (Ovulo buono)  
Armillaria mellea (Chiodino, famigliola buona)  
Armillaria tabescens (Chiodino senza anello, famigliola priva di anello)  
Auricularia auricula-judae (Orecchietta di Giuda)  
Boletus edulis e relativo gruppo (Porcino)  
Boletus granulatus (Pinarello, pinarolo)  
Boletus impolitus (Boleto)  
Boletus luteus (Boleto giallo)  
Boletus regius (Boleto reale)  
Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis)  
(Gallinaccio, finferlo, galletto)  
Clitocybe geotropa (Agarico geotropo)  
Clitocybe gigantea (Agarico gigante)  
Cortinarius praestans (Cortinario prestante, cortinario maggiore)  
Craterellus cornucopioides (Trombetta dei morti)  
Hydnum repandum (Steccherino dorato)  
Lactarius deliciosus e relativo gruppo (Lattario delizioso)

Leccinum (tutte le specie) (Leccino, porcinetto)  
Macrolepiota procera (Mazza di tamburo)  
Marasmius oreades (Gambe secche)  
Morchella (tutte le specie) (Spugnola)  
Pleurotus cornucopiae (Pleuroto dell'abbondanza)  
Pleurotus eryngii (Fungo della ferula)  
Pleurotus ostreatus (Gelone, orecchione)  
Pholiota aegerita (Pioppino, piopparello)  
Pholiota mutabilis (Agarico mutevole)  
Russula aurata (Colombina dorata)  
Russula cyanoxantha (Colombina maggiore)  
Russula vesca (Russola edule)  
Russula virescens (Colombina verde)  
Tricholoma columbetta (Colombetta)  
Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma equestre)  
Tricholoma georgii o Calocybe gambosa (Prugnolo, fungo di S.Giorgio, maggiolino)  
Tricholoma imbricatum (Tricoloma embricato)  
Tricholoma portentoso (Agarico, tricoloma portentoso)  
Tricholoma terreum (Moretta)

## PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

**Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale** Approvate con la D.G.R. n.182 del 31.05.1995, ratificata dal Cons. Reg. con atto n. 2354 del 01.03.1995.

R.D. 30/12/1923, n° 3267: Legislazione in materia di boschi e terreni montani (vincolo idrogeologico).

L.R. 6/2005 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000

Le prescrizioni si applicano:

- ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico;
- alle “aree forestali” cartografate nel “Piano regionale antincendi boschivi”;
- alle “aree forestali” oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 1 LR.30/81).

**Nel prontuario sono riportate anche le sanzioni proporzionali il cui calcolo e applicazione, per evidenti motivi, sono demandati al C.F.S.**

Organo competente a ricevere il verbale: **Presidente Unione di Comuni e Sindaci dei Comuni**

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Unione di Comuni e Sindaci dei Comuni**

Taglio dei boschi cedui	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Sradicamento di una pianta o di una ceppaia viva all'interno di un bosco ceduo. (per ogni pianta o ceppaia).	P.M.P.F.	art. 8 c. 1-2	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Mancata effettuazione, da parte del proprietario o possessore del bosco, dei lavori di rinnovazione stabiliti per cambiare la composizione specifica di un bosco ceduo	P.M.P.F.	art. 9 c. 3	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) (2)
Taglio di utilizzazione dei boschi cedui semplici, composti e a sterzo fuori epoca	P.M.P.F.	art. 11 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Omessa comunicazione all'Ente delegato nei 30 giorni precedenti l'intervento dell'esecuzione di interventi di ceduzione su superfici inferiori ai 6 Ha	P.M.P.F.	art. 63 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omissione nel rilascio di piante autoctone nate da seme nel corso di utilizzazione del ceduo. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 13 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(3) – (4)
Taglio di un ceduo mal eseguito, a mezzo di ceppaie tagliate alte, di ceppaie con superficie di taglio slabbrata o di ceppaie con superficie di taglio non adeguatamente inclinata.	P.M.P.F.	art. 13 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	per ogni ceppaia
Esecuzione di tagli di utilizzazione in boschi cedui che da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore ai 6 ha	P.M.P.F.	art. 14 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Intervento non autorizzato in aree forestali ubicate in situazioni ambientali "particolari" (aree forestali ubicate oltre i 1500 m o aventi una pendenza superiore al 100% e nelle frane attive e recenti)	P.M.P.F.	art. 15	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) - (2)
Mancato rilascio dei previsti esemplari arborei a scopo selvicolturale	P.M.P.F.	art. 17	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato allestimento e sgombero della tagliata. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Mancato allontanamento dei residui di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità e alle cesse parafuoco per una fascia non inferiore alla larghezza di 15 metri, sia nelle fustaie che nei cedui. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Mancato allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e cesse parafuoco, sia nelle fustaie che nei cedui. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Taglio di un ceduo con il rilascio di un numero insufficiente di matricine	P.M.P.F.	art. 55 c. 1-2-3	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Taglio di un ceduo con il rilascio di matricine di diametro insufficiente (superiore a 15 cm)	P.M.P.F.	art. 55 c. 4	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Taglio di un ceduo coniferato di superficie maggiore di 2 Ha senza autorizzazione.	P.M.P.F.	art. 56	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto dei turni minimi nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici.	P.M.P.F.	art. 57	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto dell'età e del diametro minimi di intervento per i polloni più vecchi nei cedui a sterzo	P.M.P.F.	art. 58 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto del periodo di curazione minimo nei cedui a sterzo	P.M.P.F.	art. 58 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Taglio di curazione, in un ceduo trattato a sterzo, di un numero di polloni pari ad oltre un terzo del totale dei polloni vitali	P.M.P.F.	art. 58 c. 3	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Utilizzazione a ceduo a sterzo di un soprassuolo invecchiato (i cui polloni più vecchi abbiano una età uguale o superiore ai 36 anni) senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 59 c. 3	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Utilizzazione a ceduo semplice di un soprassuolo invecchiato (con età uguale o superiore ad 1.5 volte il turno minimo) senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 59 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Interventi di capitozzatura, potatura e sfollo per la produzione di frasca nei boschi cedui. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 60 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Interventi di scortecciamento dei polloni da cortecciola. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 61	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Taglio di utilizzazione di un ceduo composto con il rilascio di scarsa matricinatura	P.M.P.F.	art. 62 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Taglio di utilizzazione di un ceduo composto senza che l'Ente delegato abbia individuato le matricine da rilasciare	P.M.P.F.	art. 62 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>Taglio dei boschi di alto fusto</b>						
Intervento di conversione non autorizzato di un bosco di alto fusto in un ceduo semplice	P.M.P.F.	art. 7 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Intervento di conversione non autorizzato di una fustaia “transitoria” in un ceduo semplice	P.M.P.F.	art. 7 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Sradicamento di una pianta viva in soprassuoli diversi da impianti specializzati per l'arboricoltura da legno e dai castagneti da frutto coltivati. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 8 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Esecuzione di tagli di utilizzazione che da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore ai 2 ha	P.M.P.F.	art. 14 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto, da parte del proprietario o possessore del bosco, del modo e del termine stabilito dei lavori di rinnovazione stabiliti dall'Ente delegato per cambiare la composizione specifica di un bosco	P.M.P.F.	art. 9 c. 3	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) (2)
Intervento non autorizzato in aree forestali ubicate in situazioni ambientali “particolari” (aree forestali ubicate oltre i 1500 m. o aventi una pendenza superiore al 100% e nelle frane attive e recenti)	P.M.P.F.	art. 15	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) (2)
Esecuzione di tagli a raso su superficie accorpata > 0.5 ha nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 P.T.P.R.) e nelle zone di particolare rilevanza naturalistica (art. 25 P.T.P.R) senza autorizzazione e/o nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici	P.M.P.F.	art. 14 c. 6	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rilascio dei previsti esemplari arborei a scopo selvicolturale	P.M.P.F.	art. 17	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Potatura fuori stagione dei rami verdi. Proporzionale: si applica per ogni pianta o ceppaia	P.M.P.F.	art. 18 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Potatura mal eseguita. Proporzionale: si applica per ogni pianta o ceppaia	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 18 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Mancato allestimento e sgombero della tagliata. Per ogni ara.	P.M.P.F.	art. 19 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Esecuzione di interventi di resinazione senza la prevista autorizzazione. Proporzionale: si applica per ogni pianta o ceppaia	P.M.P.F.	art. 23 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) - (4)
Omessa comunicazione nei 30 giorni precedenti l'intervento dell'esecuzione di tagli di utilizzazione inferiori ai 2 ha nei boschi di alto fusto	P.M.P.F.	art. 42 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omessa richiesta di autorizzazione nei 60 giorni precedenti l'intervento dell'esecuzione di tagli di utilizzazione superiori ai 2 ha nei boschi di alto fusto.	P.M.P.F.	art. 42 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omessa richiesta di autorizzazione nei 60 giorni precedenti l'intervento dell'esecuzione di tagli di utilizzazione superiori ai 2 ha nei boschi di alto fusto, non conformi a quanto previsto dalle P.M.P.F.	P.M.P.F.	art. 42 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) - (4)
Esecuzione di tagli di utilizzazione nelle fustaie coetanee non conformi alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione da parte della Comunità montana	P.M.P.F.	art. 42 c. 5	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Omessa comunicazione dell'esecuzione di tagli di piante aduggiate, danneggiate, malformate e deperienti nelle fustaie coetanee, sia trattate a taglio raso, che a tagli successivi	P.M.P.F.	art. 43 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Esecuzione di diradamenti che rilascino le chiome delle piante superstiti ad una distanza maggiore di quelle previste	P.M.P.F.	art. 43 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancato ricorso all'uso di rinnovazione artificiale, già previsto nell'autorizzazione al taglio, dopo l'utilizzazione a raso di una fustaia coetanea	P.M.P.F.	art. 45 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancato rispetto dei limiti provvigionali minimi nell'esecuzione di tagli successivi di sementazione in fustaie coetanee	P.M.P.F.	art. 46 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Esecuzione di un taglio di sgombero prima della completa affermazione della rinnovazione	P.M.P.F.	art. 46 c. 3	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto dei tumi minimi nell'utilizzazione a taglio raso o a tagli successivi di fustaie coetanee	P.M.P.F.	art. 47 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Esecuzione di interventi di qualsiasi tipo all'interno delle fustaie transitorie senza autorizzazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 48	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto del periodo di curazione minimo nell'esecuzione di tagli a scelta o saltuari in fustaie disetanee	P.M.P.F.	art. 49 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Mancato rispetto dei limiti provvigionali minimi nell'esecuzione di tagli saltuari o a scelta	P.M.P.F.	art. 49 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Tasso di utilizzazione di una fustaia trattata a scelta o a taglio saltuario superiore del 25 % della provvigione presente	P.M.P.F.	art. 49 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato concentramento e abbruciamento del materiale di risulta di piante necronizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante) nei castagneti da frutto.	P.M.P.F.	art. 52 lett. F	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>Tutela dagli incendi</b>						
Accensione di fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni. (Salvo autorizzazione prevista cap. 5 art. 5 "Piano stralcio incendi boschivi ex L.353/2000")	P.M.P.F.	art. 33 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)
Accensione di fuochi all'aperto a distanza minore di 200 m dai margini esterni delle aree forestali durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione. N.B. Da applicare a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, purché compresi nel Piano Regionale Antincendi.	P.M.P.F.	art. 33 c. 1	L. 353/2000 Art. 10 c. 6	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.329,00	(4) (6) (7)
			LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(8)
Accensione di fuochi all'aperto nei terreni saldi e pascolivi o a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione. (Salvo autorizzazione prevista cap. 5 art. 5 "Piano stralcio incendi boschivi ex L.353/2000")	P.M.P.F.	art. 33 c. 1	L. 353/2000 Art. 10 c. 6	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.329,00	(4) (6) (7)
			LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(8)
Abbruciamento delle stoppie delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 100 metri dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi.	P.M.P.F.	art. 33 c. 7	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Abbruciamento delle stoppie delle coltura agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 metri dalle aree forestali durante Il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione.	P.M.P.F.	art. 33 c. 7	L. 353/2000 Art. 10 c. 6	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.329,00	(4) (6) (7)
			LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(8)
Mancato allontanamento dei residui di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità e alle cesse parafuoco per una fascia non inferiore alla larghezza di 15 metri, sia nelle fustaie che nei cedui. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Mancato rispetto delle norme previste in materia di prevenzione degli incendi boschivi nel corso dell'esecuzione di tagli di avviamento all'alto fusto	P.M.P.F.	art. 12 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancato allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e cesse parafuoco, sia nelle fustaie che nei cedui. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Omessa comunicazione per la carbonizzazione	P.M.P.F.	art. 22 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Pascolo di bestiame nei boschi di nuova formazione, distrutti o danneggiati gravemente dagli incendi, con copertura inferiore al 40% o deperienti. Per ogni capo	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli a scopo di pulizia.	P.M.P.F.	art. 33 c. 6	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Abbruciamento del materiale di risulta dei lavori forestali praticato senza le dovute garanzie di sicurezza, in condizioni climatiche sfavorevoli	P.M.P.F.	art. 33 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Omessa comunicazione alla locale Stazione CFS, entro le 48 ore precedenti, dell'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle aree forestali (in particolare nei castagneti da flutto) e nei terreni saldi e pascolivi	P.M.P.F.	art. 33 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Omessa segnalazione di allarme da parte di chi avvista un incendio che interessi o minacci un'area forestale.	P.M.P.F.	art. 36 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Omessa custodia di un fuoco	P.M.P.F.	art. 33 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)
Realizzazione di discariche di qualsiasi genere che creino pericolo di incendio all'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, o a meno di 100 m da essi, senza specifica autorizzazione.	P.M.P.F.	art. 33 c. 8	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)
Adozione della pratica del controfuoco da parte di persone non appartenenti al C. F. S.	P.M.P.F.	art. 34 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Omessa pulizia da residui vegetali secchi e da rifiuti delle banchine e le scarpate delle vie di comunicazione confinanti con le aree forestali, da parte degli Enti di gestione, dei frontisti proprietari e delle Amministrazioni pubbliche.	P.M.P.F.	art. 35 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione, sottoposti a vincolo idrogeologico.	P.M.P.F.	art. 35 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Effettuazione di manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione.	P.M.P.F.	art. 35 c. 3	L. 353/2000 Art. 10 c. 6	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.329,00	(6) (7)
	P.M.P.F.	art. 35 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(8)
Mancato intervento del proprietario o possessore del terreno (senza valide motivazioni) nelle operazioni di spegnimento di un incendio.	P.M.P.F.	art. 37 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Violazione all'obbligo di sorveglianza, da parte del proprietario e/o da coloro i quali hanno provveduto alle opere di spegnimento, del luogo dove è avvenuto l'incendio per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.	P.M.P.F.	art. 37 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Effettuazione di manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali nonostante il parere negativo del C.F.S.	P.M.P.F.	art. 35 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Mancata osservanza (da parte del proprietario o possessore) delle prescrizioni per il ripristino dei soprassuoli danneggiati nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità e prescritte dall'Ente delegato.	P.M.P.F.	art. 38 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Cambiamento di qualità di coltura, insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo sulle aree forestali percorse dal fuoco	P.M.P.F.	art. 38 c. 1	R.D. 3267/23 art. 24	sanzione proporz.		(2) (6)
Abbruciamento del materiale di risulta di piante necronizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante) nei castagneti da frutto in violazione all'obbligo di farlo in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza previste	P.M.P.F.	art. 52 lett. F	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>Tutela delle piante, della flora e della fauna</b>						
Sradicamento non autorizzato di specie arboree ad uso "bonsai". Proporzionale	P.M.P.F.	art. 8 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Omissione nel rilascio di piante autoctone nate da seme nel corso di utilizzazione del ceduo. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 13 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(3) - (4)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Mancato ragguagliamento del terreno o mancato rimboschimento dopo aver operato lo sradicamento di una pianta morta o di una ceppaia secca	P.M.P.F.	art. 8 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancato rilascio dei previsti esemplari arborei a scopo selvicolturale dopo un taglio di utilizzazione di un bosco ceduo o di bosco d'alto fusto	P.M.P.F.	art. 17	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Distruzione, danneggiamento o asportazione delle popolazioni o dei nidi del gruppo Formica rufa	P.M.P.F.	art. 39 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Sradicamento non autorizzato di una pianta morta o di una ceppaia secca in aree forestali in situazioni ambientali particolari (popolamenti al di sopra dei 1500 metri o con pendenza > 100 % o nelle frane attive e recenti). Proporzionale	P.M.P.F.	art. 8 c. 6	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Comunità montana per la tutela di soprassuoli boschivi oggettivamente individuati e cartografati, ubicati in località in cui siano più frequenti i danni causati da avversità meteoriche	P.M.P.F.	art. 38 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Taglio di cespugli e arbusti nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari (situate oltre i 1500 m, o aventi una pendenza superiore al 100 % e nelle frane attive e recenti)	P.M.P.F.	art. 64 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Taglio di cespugli e arbusti nelle aree forestali non in situazioni ambientali particolari senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 64 c. 3	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Estirpazione e asportazione, anche parziale, di piante erbacee, arbustive ed arboree all'interno delle aree forestali. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 65 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) - (4)
Pratica di raccolta e asportazione di piante officinali a scopo commerciale, nonché di piante spontanee per scopi di studio senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 65 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Taglio e estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi, senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 70 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancato rispetto da parte del proprietario c/o conduttore del terreno di alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Approntamento di forme di segnaletica che danneggino, all'interno di aree forestali, i soprassuoli boscati.	P.M.P.F.	art. 80 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
<b>Estrazione e raccolta prodotti secondari del bosco</b>						
Pratica della raccolta della lettiera, del terriccio e/o del cotico erboso, fatte salve le limitate necessità "inteme" alle aziende agricole.	P.M.P.F.	art. 24 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Raccolta di frutti e di semi forestali nei boschi non di loro proprietà da parte di persone non aventi diritto	P.M.P.F.	art. 26 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esecuzione di interventi di resinazione senza la prevista autorizzazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 23 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) - (4)
Esecuzione del taglio o dell'estirpazione di arbusti, con l'eccezione di rovi, vitalbe e felci, fatte salve le limitate necessità "interne" alle aziende agricole	P.M.P.F.	art. 25 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Raccolta di frutti e di semi forestali nei boschi iscritti ai Libri nazionale e regionale dei boschi da seme non conforme al relativo disciplinare di gestione	P.M.P.F.	art. 26 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Estirpazione e asportazione, anche parziale, di piante nelle aree forestali.	P.M.P.F.	art. 65 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Trasporto e vendita di piante, cimali e/o rami (raccolti in fascina) di qualsiasi provenienza destinati al commercio come alberi o decorazioni di Natale senza lo speciale permesso o contrassegno della Comunità montana. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 27 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Pratica di raccolta e asportazione di piante officinali a scopo commerciale, nonché di piante spontanee per scopi di studio senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 65 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>Terreni saldi e terreni seminativi</b>						
Omissioni da parte del proprietario/consegnatario dei terreni saldi ex-coltivi negli interventi per il mantenimento in piena efficienza dei fossi di guardia perimetrali, di scolo interni ed esterni e di cunette stradali	P.M.P.F.	art. 70 c. 1	R.D. 3267/23 art. 24	sanzione proporz.		(2)
Trasformazione di un terreno saldo in un terreno sottoposto a periodica lavorazione, senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 70 c. 2	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) - (2)
Taglio e estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi, senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 70 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Mancato rispetto da parte del proprietario e/o conduttore del terreno delle prescrizioni imposte dall'Ente delegato per le lavorazioni del suolo e il mantenimento delle opere di sistemazione nei terreni con pendenza media inferiore al 60%	P.M.P.F.	art. 74 c. 2 - 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (2)
Omissioni da parte del proprietario e/o conduttore del terreno nel mantenimento in efficienza della viabilità interpodereale	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omessa comunicazione per l'esecuzione di buche, piazzette e gradoni allo scopo di impianto di nuovi boschi e per l'arboricoltura da legno	P.M.P.F.	art. 71 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Assoggettamento a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo dei terreni con pendenza media superiore al 60%	P.M.P.F.	art. 74 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (2)
Mancato rispetto da parte del proprietario e/o conduttore del terreno di alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Omissioni da parte del proprietario e/o conduttore del terreno nella predisposizione e mantenimento della rete scolante principale e periferica	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (2)
Esecuzione da parte del proprietario e/o conduttore del terreno di lavorazioni all'interno di una fascia di larghezza inferiore a 0,5 m misurati dal ciglio di qualsiasi sede viaria	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (2)
Mancato rispetto da parte del proprietario e/o conduttore del terreno delle prescrizioni imposte dall'Ente delegato per le lavorazioni del suolo e il mantenimento delle opere di sistemazione nei terreni soggetti a coltura agraria.	P.M.P.F.	art. 75 c. 2	R.D. 3267/23 art. 24	sanzione proporz.		(2)
Omissioni da parte del proprietario o frontista nel mantenimento in piena efficienza dei fossi di guardia, di scolo e delle cunette stradali siti in terreni a coltura agraria in attività o in cui siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo	P.M.P.F.	art. 76 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (5)
Raccolta e prelievo non in superficie di materiali inerti da parte del proprietario o conduttore del fondo.	P.M.P.F.	art. 77 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4) – (5)
<b>Pascolo e terreni pascolivi</b>						
Pascolo di bestiame nei boschi coetanei (cedui e fustaie) con rinnovazione di altezza inferiore ai 2.5 m (suini e ovini) 1 o ai 4 m (bovini ed equini). Proporzionale	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo di bestiame nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo di bestiame nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o danneggiati gravemente da cause che non siano incendi, con copertura inferiore al 40% o deperienti. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo di bestiame nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari (situate oltre i 1500 m s.l.m. o aventi una pendenza superiore al 100 % e nelle frane attive e recenti). Proporzionale	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo di qualsiasi tipo di bestiame (anche la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali senza la prevista autorizzazione	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Immissione o transito di animali nelle aree forestali chiuse al pascolo e nei vivai forestali. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 30 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo di capre in aree forestali, salvo specifica autorizzazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 31 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Avvio di capre al pascolo su percorsi diversi da quelli stabiliti. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 31 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo di capre su terreni di proprietà comunale senza la licenza del Sindaco. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 31 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo nelle aree arbustate, cespugliate e a macchia danneggiate da incendi nei primi 5 anni dall'evento	P.M.P.F.	art. 64 c. 7	R.D. 3267/23 art. 24	sanzione proporz.		(1)
Esercizio dei pascolo nei terreni pascolivi fuori dai periodi previsti. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 67 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Esercizio dei pascolo su terreni deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, in contrasto con quanto previsto dall'Ente delegato. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 68 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Esercizio di pascolo vagante in terreni non di propria proprietà e/o su terreni di propria proprietà non chiusi da chiudende	P.M.P.F.	art. 67 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Utilizzazione dei pascoli montani appartenenti agli Enti in difformità da apposite norme dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna	P.M.P.F.	art. 67 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia. N.B. Da applicare solo ai terreni vincolati idrogeologicamente	P.M.P.F.	art. 33 c. 6	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Esecuzione di operazioni colturali e realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali in terreni pascolivi senza la prescritta comunicazione.	P.M.P.F.	art. 69 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) – (5)
Pascolo nei terreni pascolivi percorsi da incendi nei primi 5 anni dall'evento. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 68 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Pascolo nei terreni saldi percorsi da incendi nei primi 5 anni dall'evento. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 70 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Omissioni da parte del proprietario o consegnatario del pascolo negli interventi per il mantenimento di una buona regimazione delle acque e di una piena efficienza della rete scolante	P.M.P.F.	art. 69 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(5)
<b>Viabilità forestale e transito dei veicoli a motore</b>						
Omessa comunicazione per la manutenzione e il ripristino di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali, a mezzo di interventi che non comportino movimenti di terreno. Propor.	P.M.P.F.	art. 20 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4) (5)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Apertura, allargamento, manutenzione o ripristino di strade forestali, piste forestali o mulattiere che comportino movimento di terreno, senza la prevista autorizzazione dell'Ente delegato	P.M.P.F.	art. 20 c. 6	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) (2)
Installazione nelle aree forestali, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori	P.M.P.F.	art. 79 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Approntamento di forme di segnaletica che danneggino, all'interno di aree forestali, i soprassuoli boscati	P.M.P.F.	art. 80 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omessa rimozione di segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo	P.M.P.F.	art. 80 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Divieto di transito con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri	P.M.P.F.	art. 82 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Divieto di transito sulle strade e piste forestali e sulle strade poderali e interpoderali di mezzi motorizzati che non stiano svolgendo attività agro-silvo pastorali, di servizio e/o vigilanza, di trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, di soccorso e di protezione civile o che non appartengano ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.	P.M.P.F.	art. 81 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Svolgimento sulla viabilità forestale di attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere senza specifica autorizzazione	P.M.P.F.	art. 81 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Divieto di parcheggio di qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi nelle aree forestali, lungo le mulattiere c/o i sentieri, anche se laterali alla viabilità di transito	P.M.P.F.	art. 82 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>Utilizzazioni forestali</b>						
Avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state realizzate opere di sistemazione idraulico forestale. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 20 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4) (5)
Mancato allontanamento dei residui di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità e alle cesse parafuoco per una fascia non inferiore alla larghezza di 15 metri, sia nelle fustaie che nei cedui. Proporzionale - Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Esbosco per transito o rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 20 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4) (5)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Mancato allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulatticre, sentieri e cesse parafuoco, sia nelle fustaie che nei cedui. Proporzionale - Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Omessa pulizia da residui vegetali secchi e da rifiuti delle banchine e le scarpate delle vie di comunicazione confinanti con le aree forestali, da parte degli Enti di gestione, dei frontisti proprietari e delle Amministrazioni pubbliche	P.M.P.F.	art. 35 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Violazione all'obbligo, quando le piante da abbattere possono, con la loro caduta, produrre grave danno alle altre piante ed al novellame sottostante, dell'uso delle funi (o altri mezzi) per regolare l'atterramento ed occorrendo, il taglio anticipato dei rami e del cimale. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 13 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(3) – (4)
<b>Piani economici e piani di coltura e conservazione</b>						
Operazioni di governo e trattamento in difformità con il Piano di coltura e conservazione.	P.M.P.F.	art. 5 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Interventi in boschi da seme non conformi allo specifico Piano di coltura e conservazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 16	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Comunità montana per la tutela di soprassuoli boschivi oggettivamente individuati e cartografati, ubicati in località in cui siano più frequenti i danni causati da avversità meteoriche	P.M.P.F.	art. 38 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)
Omessa comunicazione del proprietario o possessore di sviluppo di un'infestazione di parassiti al C.F.S.	P.M.P.F.	art. 40 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(4)
Mancata attuazione da parte del proprietario o possessore degli interventi previsti nelle specifiche prescrizioni, che l'Ente delegato emana per la ricostituzione dei boschi danneggiati per errata o mancata gestione. Proporzionale: per ogni pianta o ceppaia	P.M.P.F.	art. 41 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Mancato rispetto delle determinazioni del piano di gestione o di coltura e conservazione per gli impianti per l'arboricoltura da legno	P.M.P.F.	art. 73 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancata attuazione, da parte del proprietario o possessore del bosco, degli interventi di lotta antiparassitari ritenuti necessari dalla Regione o non permetterne l'esecuzione da parte delle strutture competenti. Proporzionale: per ogni pianta o ceppaia	P.M.P.F.	art. 40 c. 2 - 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) (4)

## NOTE

1	sanzione proporzionale applicata dalla Forestale: minimo il doppio - massimo il quadruplo del valore delle piante
2	sanzione proporzionale applicata dalla Forestale: da € 24,00 a € 206,00 per decara – oblazione di € 48,00 per decara
3	si applica per ogni pianta, ceppaia o capo
4	nel caso di danno si applica anche l'art. 26 R.D. 3267/23 (Applicazione a cura della Forestale)
5	nel caso di danno si applica anche l'art. 24 R.D. 3267/23 (Applicazione a cura della Forestale)
6	Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo - individuati nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, o dichiarati a rischio elevato di incendi (grave pericolosità) - le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10 della Legge n.353/2000 (pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00. (Applicazione a cura degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli agenti di polizia giudiziaria)
7	Applicazione a cura degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli agenti di polizia giudiziaria
8	Applicazione a cura delle GEV.

1 Ara (a) = 100 m<sup>2</sup> - 1 Decara (daa) = area di 1.000 metri quadrati - 1 Ettaro (ha) = 10.000 m<sup>2</sup>

### R.D. 3267/23

Art. 24. Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 (Euro 49,00) a lire 800.000 (Euro 413,00) per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (Euro 167,00), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito Art. 26. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti

## LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

Legge 21/11/2000, n. 353

**QUESTA LEGGE SI RIPORTA A PURO TITOLO INFORMATIVO IN QUANTO APPLICABILE SOLO DA ORGANI DI P.G. E/O DI P.S..** Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (dalla L. 353/2000) Soprassuolo: 1) Strato coltivabile del terreno – 2) insieme delle piante arboree di un terreno (dizionario Zanichelli)

Sono “soprassuoli boschivi”, o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq., un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m (dalle p.m.p.f.)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro 10 anni dall'evento. per ogni capo.	L. 353/2000	Art. 10 c. 1	Art. 10 c. 3	€ 30,00	€ 30,00 € 61,00	
Caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro 10 anni dall'evento.	L. 353/2000	Art. 10 c. 1	Art. 10 c. 3	€ 206,00	€ 206,00 € 413,00	
Azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo individuati nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.	L. 353/2000	Art. 10 c. 5	Art. 10 c. 6	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.329,00	
Se la violazione precedente è effettuata da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, personale appartenente ad organizzazioni di volontariato impiegati nelle attività di spegnimento del fuoco, personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse.	L. 353/2000	Art. 10 c. 5	Art. 10 c. 6	€ 4.130,00	€ 2.065,00 € 20.658,00	
Trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco per almeno 10 anni.	L. 353/2000	Art. 10 c. 4	L. 47/85 Art. 20 c. 1 / C	PENALE	--	

Per maggiori informazioni vedi il piano stralcio di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000

## PARCHI E RISERVE NATURALI

L.R. 02/04/1988, n. 11: Disciplina dei parchi Regionali e delle Riserve naturali.

L. R. 17/02/2005, n. 6: Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000

Organo competente a ricevere il verbale: Presidente dell'Ente di gestione per quanto concerne i Parchi, le Riserve Naturali e i siti della Rete Natura 2000; Comuni o altre forme associative nel caso di Paesaggi Protetti e di Aree di Riequilibrio ecologico. **ENTE PARCHI** (o Comuni)

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Presidente Enti Parchi, Sindaco del Comune, o Presidente Unione di Comuni**

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Violazione alle disposizioni contenute: nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali; nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti; nelle norme di salvaguardia provvisorie valide fino alla approvazione del Piano territoriale del Parco	L.R. 6/2005	Art. 60 c. 1	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	(1) (3)
Insiadimento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti in tutte le zone del Parco e nell'area contigua.	L.R. 6/2005	Art. 25 c. 4	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Apertura di miniere o esercizio di attività estrattive anche se previste dalla pianificazione di settore nei parchi regionali.	L.R. 6/2005	Art. 25 c. 5	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta (per ogni capo)	L.R. 6/2005	Art. 35 c. 2	Art. 60 c. 2/B	€ 1000,00	€ 500,00 € 5000,00	(1)
Esercitare attività ittica in difformità delle modalità e criteri stabiliti dal Regolamento del Parco.	L.R. 6/2005	Art. 35 c. 3	Art. 60 c. 2/C	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	(1)
Apertura o esercizio delle miniere e delle attività estrattive, nonché l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle Riserve Naturali Regionali	L.R. 6/2005	Art. 45 c. 3	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Sperimentazione, coltivazione o uso di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle Aree protette.	L.R. 6/2005	Art. 56 c. 1	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Estirpazione o abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta.	L.R. 6/2005	Art. 60 c. 2/A	Art. 60 c. 2/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercitare attività venatoria all'interno di Parchi.	L.R. 6/2005	Art. 35 c. 3	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	(1) (2)
Esercitare attività venatoria nel territorio compreso nei confini della Riserva naturale.	L.R. 6/2005	Art. 45 c. 4	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	(1) (2)
Realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche.	L.R. 6/2005	Art. 60 c. 2/C	Art. 60 c. 2/C	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme contenute nei Piani e nei Regolamenti dei parchi, negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali, nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000, negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti, nelle norme di salvaguardia valide fino all'approvazione dei Piani territoriali dei parchi.	L.R. 6/2005	Art. 60	Art. 60 c. 2/D	€ 4.000,00	€ 2000,00 € 20.000,00	
Danneggiamento, perturbazione o alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.	L.R. 6/2005	Art. 60	Art. 60 c. 2/E	€ 4.000,00	€ 2000,00 € 20.000,00	

## NOTE

1	Sequestro obbligatorio del prodotto della violazione
2	Violazione in concorso con art. 30, 1° comma punto d) L. 157/1992 (sanzione penale)
3	Per le misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000 vedi Allegato 3 della D.G.R. N. 1224 del 28.7.2008

## PESCA

**L. R. 7/11/2012 n° 11:** Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne

Organo competente a ricevere il verbale: **Presidente della Provincia o Sindaco della Città Metropolitana di Bologna**

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Presidente della Provincia o Sindaco della Città Metropolitana di Bologna**

Documenti	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercizio della pesca senza la prescritta licenza	L.R. 11/2012	11 c. 2	25 c. 1 lett. A)	€ 160,00	€ 80,00 € 480,00	(1)
N.B. nel caso di mancata esibizione della licenza al momento del controllo pur essendone munito e purchè presentata all'apposito ufficio entro il termine di 15 giorni si applica una sanzione da un minimo di 12,00 euro ad un massimo di 36,00 euro con pagamento in misura ridotta di 12,00 euro.						
Esercizio della pesca senza il tesserino quando previsto.	L.R. 11/2012	15	25 c. 1 lett. B)	€ 160,00	€ 80,00 € 480,00	(1)
Omessa registrazione sul tesserino delle catture effettuate	DGR 336/94	8	25 c. 1 lett. B)	€ 160,00	€ 80,00 € 480,00	(1)
Tesserino per acque classificate "D" riportante cancellature o scritte a matita.	DGR 336/94	Art. 9	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Mancata annotazione della giornata e/o del codice di bacino sul tesserino per la pesca controllata per le acque di categoria D.	DGR 336/94	Art. 6	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
<b>Esercizio della pesca</b>						
Esercizio della pesca nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica senza autorizzazione	L R. 11/2012	12 c. 1 lett. A)	25 c. 1 lett. D)	€ 100,00	€ 100,00 € 600,00	(1)
Esercizio della pesca in acque private senza il consenso del proprietario	L R. 11/2012	12 c. 1 lett. B)	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Esercizio della pesca in ogni altra zona in cui sia stato vietato	L.R. 11/2012	12 c. 1 lett. C)	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca in acque ghiacciate, pesca subacquea, pesca con le mani	L.R. 11/2012	12 c. 3 lett. B)	25 c. 1 lett. D)	€ 200,00	€ 100,00 € 600,00	(1)
Pesca di specie individuate con provvedimento della Giunta regionale	L.R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett. A)	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 €300,00	
Abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze	L.R. 11/2012	Art. 12 c. 5 lett. A)	25 c. 1 lett. F)	€ 100,00	€ 50,00 €300,00	
Immissione di rifiuti nelle acque	L.R. 11/2012	25 c. 1 lett. F)	25 c. 1 lett. F)	€ 100,00	€ 50,00 €300,00	
Accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata	L.R. 11/2012	25 c. 1 lett. F)	25 c. 1 lett. F)	€ 100,00	€ 50,00 €300,00	
Pesca prosciugando o divergendo i corsi d'acqua	L.R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett. J)	25 c. 1 lett. G)	€ 1000,00	€ 500,00 €3000,00	
Pesca ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso	L.R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett. K)	25 c. 1 lett. G)	€ 1000,00	€ 500,00 €3000,00	
Compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare al cotico erboso	L.R. 11/2012	25 c. 1 lett. G)	25 c. 1 lett. G)	€ 1000,00	€ 500,00 €3000,00	
Modificazione del corso o del livello delle acque	L.R. 11/2012	25 c. 1 lett. G)	25 c. 1 lett. G)	€ 1000,00	€ 500,00 €3000,00	
Ostacolo all'ispezione del personale di vigilanza su luoghi e cose durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche	L.R. 11/2012	25 c. 1 lett. K)	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
<b>Orari – periodi – oggetto della pesca</b>						
Pesca in orari non consentiti.	DGR 3544/93		25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Pesca a specie ittiche in periodo non consentito.	RR 29/93	art. 9/2	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca nelle acque di cat. D, in periodo vietato: dalle ore 19 della prima domenica di ottobre, alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo	RR 29/93	art. 9/1	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca di esemplari con lunghezza inferiore a quella consentita.	DGR 3544/93		25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Reimmissione in acqua di esemplari catturati appartenenti a specie ittiche alloctone.	DGR 3544/93		25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Mancato taglio della lenza in caso di cattura (con esclusione delle esche artificiali) di salmonidi di misura inferiore a quella consentita.	DGR 3544/93		25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Detenzione di specie ittiche diverse, durante la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto.	DGR 3544/93		25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca giornaliera di oltre 5 esemplari di salmonidi per pescatore.	DGR 3544/93		25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca giornaliera di oltre 2 esemplari di timallidi per pescatore.	DGR 3544/93		25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
<b>Mezzi</b>						
Pesca con l'impiego di corrente elettrica o di fonti luminose	L. R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett. D)	Art. 25 c. 1 lett. C)	€ 1.000,00	€ 500,00 € 3000,00	(1)
Pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti, anestetiche	L. R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett. C)	Art. 25 c. 1 lett. C)	€ 1.000,00	€ 500 € 3.000,00	(1)
Pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti	L. R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett. F	25 c. 1 lett. E)	€ 1.000,00	€ 500,00 € 3.000,00	
Pesca con più di tre canne collocate in uno spazio superiore a mt. 10 in acque di cat B da parte di pescatori dilettanti.	RR 29/93	art. 5/1-A	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca con bilancella, guadando, ranzando, intorbidendo l'acqua, appendendola ad una fune attraverso il corso d'acqua o quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a mt. 3 e la profondità inferiore a mt. 0,5, in acque di cat. B da parte di pescatori dilettanti.	RR 29/93	art. 5/1-B	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Pesca con reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento Escluso i portatori di handicap o grandi invalidi autorizzati dall' ente competente	L. R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett. H)	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Collocare reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento	L. R. 11/2012	Art. 12 c. 5 lett. B)	25 c. 1 lett. K	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca	L. R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett. I)	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca tramite pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue.	L.R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett.e)	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici	L.R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett.l)	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca da natante in acque diverse dalla cat. A	RR 29/93	art. 8/4	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca con la mazzacchera avente la rete dell'ombrello con maglie di lato inferiore a mm. 8.	RR 29/93	art. 5/1-C	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca con più di una bilancella, da parte di pescatori dilettanti o avente caratteristiche non consentite.	RR 29/93	art. 5/1-B	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca con disponibilità di esche o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite	L. R. 11/2012	Art. 12 c. 3 lett.g)	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca con: distanza fra pescatori con la canna inferiore a 15 mt. Quando richiesto dal primo occupante; distanza fra pescatori con la bilancella inferiore a 20 mt.;	RR 29/93	art. 8/1	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
distanza fra pescatori con la bilancella e pescatori con la canna inferiore a mt. 20.						
Pesca con più di tre lenze a mano, o con più di tre ami per ogni lenza, in acque B, da parte di pescatori dilettanti.	RR 29/93	art. 5/1-D	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Violazione alle limitazioni imposte dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna per l'uso dei bilancioni nelle acque	RR 29/93	art. 5/2	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca con più di una canna, o con più di un amo con esca naturale o artificiale, in acque D, da parte di pescatori professionali o dilettanti.	RR 29/93	art. 6/1-A	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Pesca con più di una ancoretta, con esca artificiale, in acque D, da parte di pescatori professionali o dilettanti.	RR 29/93	art. 6/1-C	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca con più di una canna, o con più di un amo con esche naturali o con più di tre ami con esche artificiali (moschera o camolera), in acque C, da parte di pescatori dilettanti.	RR 29/93	art. 5/3	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pesca con più di una canna, o con più di tre ami con esca artificiale (moschera o camolera), in acque D, da parte di pescatori professionali o dilettanti.	RR 29/93	art. 6/1-B	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Uso e detenzione di larve di mosca carnaria o uova di salmone nell'esercizio della pesca in acque di cat. D (le uova di salmone sono ammesse in alcuni bacini idroelettrici con decreto della Provincia o della Città Metropolitana di	RR 29/93	art. 6/2	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
Pasturazione nelle acque classificate D.	RR 29/93	art. 6/3	25 c. 1 lett. K)	€ 100,00	€ 50,00 € 300,00	
<b>Catture e immissioni</b>						
Pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate	L. R. 11/2012	Art. 25 c. 1 lett. E)	Art. 25 c. 1 lett. E)	€ 1.000,00	€ 500,00 € 3.000,00	
<b>Pesca a pagamento, gare di pesca, allevamento</b>						
Organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione	L. R. 11/2012	19 c. 1	25 c. 1 lett. I)	€ 500,00	€ 250,00 € 2.500,00	
Organizzazione della pesca a pagamento in acque pubbliche del demanio senza la prescritta autorizzazione	L. R. 11/2012	19 c. 1	25 c. 1 lett. I)	€ 1.000,00	€ 500,00 € 3.000,00	
Mancata adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica nelle acque pubbliche dagli impianti di pesca a pagamento	L. R. 11/2012	19 c. 2	25 c. 1 lett. I)	€ 240,00	€ 120,00 € 780,00	
Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio della pesca a pagamento.	L. R. 11/2012	19 c. 1	25 c. 1 lett. I)	€ 240,00	€ 120,00 € 780,00	
Asportazione dei pesci vivi da parte dei fruitori degli impianti per la pesca a pagamento	L. R. 11/2012	19 c. 4	25 c. 1 lett. I)	€ 240,00	€ 120,00 € 780,00	
Allestimento di campi di gara permanenti o temporanei al di fuori dei piani approvati dagli enti competenti.	L. R. 11/2012	18 c. 2	25 c. 1 lett. H	€ 300,00	€ 150,00 € 2.500,00	
Allestimento di campi di gara in acque a salmonidi	L. R. 11/2012	18 c. 2	25 c. 1 lett. H	€ 300,00	€ 150,00 € 2.500,00	
Organizzazione campo di gara senza il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara	L. R. 11/2012	18 c. 4	25 c. 1 lett. H	€ 300,00	€ 150,00 € 2.500,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
<b>Cattura rane</b>						
Cattura delle rane verdi	L. R. 11/2012	21/1	25 c. 1 lett. K	€ 100	€ 50,00 € 300,00	

## NOTE

1 Sequestro degli attrezzi e del pescato (art. 25 comma 3 L.R. 11/12)

Per tutte le altre fattispecie si procede al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta (art. 25 comma 3 L.R. 11/12)

Il materiale ittico sequestrato ancora vivo (con esclusione degli alloctoni) è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmisioni effettuate è data certificazione con apposito verbale

# RIFIUTI

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale” – art. 255 comma 1

Organo competente a ricevere il verbale: **Direttore ARPAE, o COMUNE**

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Direttore ARPAE o Sindaco del Comune**

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.	152/2006	art. 192 c. 1	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	
Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo. Invio verbale a Provincia per la determinazione della sanzione	152/2006	art. 192 c. 1	art. 255 c. 1	NO	600,00 6.000,00	Invio verbale a Provincia
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.	152/2006	art. 192 c. 2	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	
Immissione di rifiuti pericolosi di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Invio verbale a Provincia per la determinazione della sanzione	152/2006	art. 192 c. 2	art. 255 c. 1	NO	600,00 6.000,00	Invio verbale a Provincia
Immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.	152/2006	Art. 226 c. 2	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	
Violazione all'obbligo di conferire gli imballaggi secondari (non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio) al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4	152/2006	Art. 226 c. 2	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	Vedi art. 221/4
Violazione all'obbligo da parte del proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, che intenda procedere alla demolizione dello stesso, della consegna ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209 (vedi relativi articoli legge)	152/2006	Art. 231 c. 1	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Violazione all'obbligo da parte del proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione di consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro	152/2006	Art. 231 c. 2	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	

### Regolamenti Comunali:

Organo competente a ricevere il verbale: **COMUNE**

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Sindaco della Città Metropolitana di Bologna**

<b>Regolamenti Comunali per il corretto conferimento dei rifiuti</b>						

## SPANDIMENTI AGRONOMICI

**L.R. 06/03/2007, n° 04** - Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali – Capo III – Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari

Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1 “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”

Organo competente a ricevere il verbale: **Direttore ARPAE**

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Direttore ARPAE**

<b>Violazioni generiche</b>	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Omessa tenuta dei registri di utilizzazione agronomica	L.R. 4/07	art. 8 c. 2 D	art. 12 c. 1	€ 516,00	€ 258,00 € 2.580,00	
Violazione alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari	L.R. 4/07	art. 8 c. 1	art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Violazione alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari	L.R. 4/07	art. 8 c. 1	art. 12 c. 3	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.320,00	
<b>Zone vulnerabili ai nitrati e zone ad esse assimilate</b>						
<b>Letami</b>						
Utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché di altri fertilizzanti azotati: - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.	RR 1/11	Art. 4 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
<p><b>In relazione ai corsi d'acqua superficiali</b>  Utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché di fertilizzanti azotati entro:  5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali;  30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febr. 1971.</p>	RR 1/11	Art. 4 c. 3	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<p><b>In relazione alle superfici in pendenza</b>  Spandimento di letami, fertilizzanti commerciali a altre biomasse palabili su terreni con pendenza superiore al 10% senza aver assicurato la copertura vegetale del suolo e, ove è possibile, l'applicazione di appropriate tecniche per la conservazione del suolo.   Incorporazione sui terreni arativi con pendenza superiore al 10% di letami, fertilizzanti commerciali a altre biomasse palabili oltre il giorno successivo al loro spandimento</p>	RR 1/11	Art. 5 c.2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<b>Accumulo temporaneo</b>						
Accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli su terreni NON utilizzati per lo spandimento.	RR 1/11	Art. 9 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Accumulo temporaneo di letami sul suolo agricolo per periodi oltre i 3 mesi o oltre i 6 mesi nel caso di letame da bovini da latte su prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni.	RR 1/11	Art. 9 c. 3	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Accumulo temporaneo ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Mancata creazione del drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo, al fine di impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo	RR 1/11	Art. 9 c. 5	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni accumulo temporaneo oltre 9 mesi o senza l'adozione di misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione.	RR 1/11	Art. 9 c. 4	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
<b>Accumulo</b>						
<p>Accumulo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati:</p> <p>nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione/derivazione;</p> <p>a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;</p> <p>a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;</p> <p>a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.</p> <p>ad una distanza inferiore a 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati in zona agricola, ed in assenza di indicazioni specifiche dei Regolamenti comunali.</p>	RR 1/11	Art. 10 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<b>Stoccaggio</b>						
<p>Stoccaggio dei letami e di altri fertilizzanti ottenuti da biomasse:</p> <p>entro 10 m dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;</p> <p>nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano;</p>	RR 1/11	Art. 13 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 3	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.320	
Localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio dei letami e di altri fertilizzanti ottenuti da biomasse nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale	RR 1/11	Art. 13 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 3	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.320	
<b>Liquami</b>						
<p><b>Utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati:</b></p> <p>- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;</p> <p>- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>- sui terreni gelati, innevati, con frane in atto, con falda acquifera affiorante, e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;</p>	RR/1/11	Art. 4 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
<p><b>In relazione ai corsi d'acqua superficiali</b>  Utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati entro:  10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali;  30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febr. 1971;  nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale.</p>	RR 1/11	Art. 4 c. 3	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<p><b>In relazione alle colture</b>  Utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati:  - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;  - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;  - su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.</p>	RR 1/11	Art. 4 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<p><b>In relazione alle superfici in pendenza</b>  Utilizzo dei liquami su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.  Utilizzo dei liquami su terreni con pendenza superiore al 10% ma non superiore al 15% senza l'adozione di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento secondo la disciplina contenuta nelle norme tecniche</p> <p>Applicazione di liquami su terreni posti in aree agricole svantaggiate con pendenza fino al 30% con quantità frazionate di azoto superiori a 50 kg/ha e di liquame superiori a 35t/ha</p>	RR 1/11	Art. 5 c. 3, 4, 5	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
<b>Periodi di divieto della distribuzione</b>						
-dall'1 novembre all'ultimo giorno di febbraio per i fertilizzanti azotati -dall'1 novembre al 31 gennaio per l'utilizzazione di letami e materiali ad essi assimilati, concimi azotati ed ammendanti organici - dall'1 novembre al 31 gennaio per la distribuzione di liquami e materiali ad essi assimilati nei terreni con copertura vegetale quali: prati, cereali autuno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente.	RR 1/11	Art. 17 c. 1 e 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<b>Zone non vulnerabili ai nitrati</b>						
Utilizzo agronomico di effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati: sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale; nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.	RR 1/11	Art. 31 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Utilizzo agronomico di effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati in relazione ai corsi d'acqua superficiali entro: 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i letami; 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i liquami; 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; - nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale per i liquami.	RR 1/11	Art. 31 c. 3	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Utilizzo agronomico di effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati in relazione in relazione alle colture: nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.	RR 1/11	Art. 31 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Utilizzo agronomico di effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati in relazione in relazione alle pendenze: Spandimento di letami, fertilizzanti commerciali a altre biomasse palabili su terreni con pendenza superiore al 10% senza aver assicurato la copertura vegetale del suolo e, ove è possibile, l'applicazione di appropriate tecniche per la conservazione del suolo.  Incorporazione sui terreni arativi con pendenza superiore al 10% di letami, fertilizzanti commerciali a altre biomasse palabili oltre il giorno successivo al loro spandimento  Utilizzo di liquami su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%. Utilizzo dei liquami su terreni con pendenza superiore al 10% ma non superiore al 15% senza l'adozione di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento secondo la disciplina contenuta nelle norme tecniche  Applicazione di liquami su terreni posti in aree agricole svantaggiate con pendenza fino al 30% con quantità frazionate di azoto superiori a 50 kg/ha e di liquame superiori a 35t/ha	RR 1/11	Art. 32 c. 1, 2, 3, 4 e 5	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Distribuire liquami e letami e materiali ad essi assimilati nel periodo 1 novembre -31 gennaio	RR 1/11	Art. 39 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
<b>Accumulo temporaneo di letami</b>						
Accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, praticato a fini diversi della utilizzazione agronomica o su terreni NON utilizzati per lo spandimento.	RR 1/11	Art. 35 c. 1, 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Accumulo temporaneo di letami per periodo superiore a 6 mesi.	RR 1/11	Art. 35 c. 3	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Accumulo temporaneo ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria.	RR 1/11	Art. 35 c. 6	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Mancata creazione del drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo, al fine di impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo.	RR 1/11	Art. 35 c. 6	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Per le lettiere degli allevamenti avicoli accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi senza l'adozione di misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione..	RR 1/11	Art. 35 c. 4	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Accumulo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli: nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano; a distanza inferiore a 5 m dalle scoline; a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; a distanza inferiore a 50 m. dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati in zona agricola.	RR 1/11	Art. 35 c. 7	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<b>STOCCAGGIO DEI LETAMI, DEI LIQUAMI E DI ALTRI FERTILIZZANTI AZOTATI OTTENUTI DA BIOMASSE:</b> - nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione/derivazione; - entro 10 m. dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini.	RR 1/11	Art. 36 c.1	L.R. 4/07 art. 12 c. 3	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.320	

	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo Massimo	Note
Localizzazione nuovi contenitori per lo stoccaggio dei letami, dei liquami e di altri fertilizzanti azotati ottenuti da biomasse nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	RR 1/11	Art. 36 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 3	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.320	
Periodi di divieto alla distribuzione dei fertilizzanti azotati - dall'1 novembre al 31 gennaio salvo diverse disposizioni delle Province.	RR 1/11	Art. 39	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	

### **Note**

Per le violazioni specifiche consultare il Regolamento regionale n. 1/2011

# TARTUFI

**L.R. 02/09/1991, n. 24:** Disciplina della Raccolta, Coltivazione e Commercio dei Tartufi nel Territorio Regionale e della Valorizzazione del Patrimonio Tartufigeno Regionale - Testo aggiornato alla L.R. 5 aprile 2011 n. 2

Organo competente a ricevere il verbale: (Regione) **SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO**

Versamento sul **ccp 13565403** intestato a **“Regione Emilia-Romagna / Sanzioni Amministrative”**

Gli interessati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire scritti difensivi o istanza per essere sentiti a: **Regione Emilia-Romagna - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO**

Documenti	Legge violata	Articolo violato	Articolo sanzionat.	Oblazione	Minimo massimo	Note
Ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti di tesserino, sempre ch� non se ne dimostri il possesso e la regolarit�, entro 20 giorni dalla data di contestazione, all’ente delegato.	LR 24/91	8/1	18/1-E	<b>€ 516.33</b>	€ 516,00 € 1.549,00	(1) (2)
Ricerca e raccolta dei tartufi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agriturismo-Venatorie senza segnalare la presenza depositando gli estremi del tesserino negli appositi contenitori. <b>Non si applica in assenza dei contenitori.</b>	LR 24/91	15/3	18/1-S	<b>€ 51.33</b>	€ 51,00 € 154,00	(2)
Ricerca e raccolta di tartufi senza il versamento della tassa di concessione regionale o con versamento scaduto. Invio verbale all’ufficio Regionale competente per l’applicazione di sanzioni di natura tributaria ((Ufficio Tributi, viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna).	LR 24/91	11 & 17/3	LR 26/79 ART. 6/1	verbale all’ufficio Reg. Tributi		
<b>Cani</b>						
Ricerca e raccolta dei tartufi senza l’ausilio del cane addestrato	LR 24/91	12/1	18/1-A	<b>€ 516.33</b>	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Ricerca e raccolta di tartufi con l’ausilio di pi� di un cane per cercatore, nelle oasi, zone di rifugio, zone di ripopolamento, AFV, ATV.	LR 24/91	15/1	18/1-A	<b>€ 516.33</b>	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Ricerca e raccolta di tartufi con l’ausilio di pi� di due cani nelle zone di libera raccolta.	LR 24/91	12/1	18/1-A	<b>€ 516.33</b>	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
<b>Terreno</b>						
Apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo, nella ricerca e raccolta del tartufo.	LR 24/91	12/1	18/1-D	<b>€ 172,00</b>	€ 103,00 € 516,00	(2)

Scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti, nella ricerca e raccolta dei tartufi (vanghetto o vangarola con larghezza max cm. 6)	LR 24/91	12/1	18/1-B	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta, nella ricerca e raccolta del tartufo. Per ogni 5 buche o frazione di 5 aperte e non riempite a regola d'arte.	LR 24/91	12/3	18/1-D	€ 172,00	€ 103,00 € 516,00	(2) (3)
Lavorazione andante del terreno tartufigeno in periodo di raccolta dei tartufi. <i>Per ogni mille metri quadrati:</i>	LR 24/91	12/2-A	18/1-C	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(3)
<b>Lavorazione e commercio</b>						
Commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità previste dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 legge 752/85 salvo che non costituisca reato, a norma artt. 515 e 516 del codice penale.	LR 24/91	18/1-R	18/1-R	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della Legge n. 752/85.	LR 24/91	18/1-P	18/1-P	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati di cui all'art. 8 legge 752/85.	LR 24/91	18/1-Q	18/1-Q	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
<b>Oggetto della raccolta</b>						
Raccolta di tartufi, nelle zone di libera raccolta, oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore	LR 24/91	12/4	18/1-H	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Raccolta di tartufi immaturi.	LR 24/91	12/2-B	18/1-I	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
<b>Tabelle</b>						
Apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752/85 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate	LR 24/91	18-1/O	18-1/O	€ 1.549.00	€ 1.549 € 4.647	(2)
Apposizione o mantenimento - da parte di privati - di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.	LR 24/91	18-1/O bis	18-1/O bis	€ 1.549.00	€ 1.549 € 4.647	(2)

<b>Luoghi e momenti di raccolta</b>						
Ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto	LR 24/91	13/1	18/1-G	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2) (4)
<b>Ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione ai divieti cui all'art. 15:</b>						
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n.8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane percercatore.	LR 24/91	15/4-1	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
2. La Regione, sentite le Province, può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.	LR 24/91	15/4-2	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.	LR 24/91	15/4-3	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Ricerca e raccolta dei tartufi nelle oasi, zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.	LR 24/91	15/4-B	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso.	LR 24/91	15/4-A	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Ricerca e raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellata, nel periodo di 15 anni dalla data di messa a dimora dell'impianto.	LR 24/91	18-1/F	18-1/F	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	

Ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.	LR 24/91	12/2-C	18/1-L	<b>€ 516.33</b>	€ 516,00 € 1.549,00	(2) (4)
Ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali	LR 24/91	18-1/M	18-1/M	<b>€ 516.33</b>	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
<b>Vivai</b>						
Mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2	LR 24/91	18-1/S bis	18-1/S bis	<b>€ 500.00</b>	€ 250 € 1.500	(2)
cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2	LR 24/91	18-1/S bis	18-1/S ter	<b>€ 2.000.00</b>	€ 1.000 € 6.000	(2)

## Note

1 Invio verbale (a cura della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna) all'ufficio competente per le sanzioni di natura tributaria ((Ufficio Tributi, viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna).
2 Obbligatorio sequestro (a cura dell'agente) e confisca del prodotto (a cura della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna)
3 Sanzione proporzionale
4 Sospensione dell'autorizzazione alla raccolta e ritiro del tesserino per un periodo massimo di due anni (a cura dell'ente che l'ha rilasciata).

## L.R. 24/91

### **Art. 21 - Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette**

....omissis...

2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 (*ndr. aree costituenti il patrimonio agro - forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi*), provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati d'intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.

3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.

4. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.

### **Definizione di Tartufaia:**

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;

Per tartufaie coltivate si intendono invece quelle impiantate ex novo.